

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 30-8015

**Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica anno 2018 alla Commissione europea.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e s.m.i., in particolare l'art. 11 che disciplina le procedure di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014, e s.m.i.;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, e s.m.i., in particolare l'art. 4 che stabilisce nel dettaglio le procedure e tempistiche per la modifica dei programmi di sviluppo rurale;

richiamato che l'art. 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'art. 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli artt. 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006” (pubblicato in GUUE L 193/2014);

visti i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

visti gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C204/01);

visto l’Accordo di partenariato sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari, inviato alla Commissione europea dal Governo nazionale in data 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa Commissione in data 29 ottobre 2014;

vista l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti FEASR 2014-2020 sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 gennaio 2014 (rep. N. 8/CSR) che prevede l’assegnazione al PSR della Regione Piemonte di una quota FEASR pari a 471.325.000 euro, con una spesa pubblica cofinanziata totale pari a 1.092.978.000 euro; la partecipazione del FEASR corrisponde al 43,12% della spesa pubblica; la restante quota di partecipazione nazionale (Stato più Regione) è a carico dello Stato nella misura del 70% e della Regione nella misura del 30%;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 260 del 28 agosto 2014 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Adozione della proposta e invio alla Commissione europea”;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative”, con cui si stabiliva, tra l’altro:

- di recepire il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea, nonché i relativi allegati;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di adottare i provvedimenti e svolgere le procedure necessarie per l’apertura dei bandi PSR - in particolare l’istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020 - dettando le opportune disposizioni organizzative nell’ottica di una semplificazione amministrativa e gestione efficace ed efficiente del Programma;
- di dare mandato alla medesima Autorità di Gestione di presentare, ove necessario, le future proposte di modifica del PSR alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e su autorizzazione della Giunta regionale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto

“Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti” con la quale, tra l’altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14 - 4451 del 22 dicembre 2016 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Prima proposta di modifiche alla Commissione europea”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017, con cui sono state approvate ufficialmente le proposte di modifica di cui sopra;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15 - 4760 del 13 marzo 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 - 5577 del 4 settembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica alla Commissione europea relativa allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate”;

vista la Decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 - 6043 del 1° dicembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Recepimento delle modifiche relative allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6144 del 15 dicembre 2017 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica anno 2017 alla Commissione europea” ;

vista la Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 6621 del 16 marzo 2018 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconde proposte di modifica anno 2017 - recepimento a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40 - 7147 del 29 giugno 2018 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica alla Commissione europea per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus")";

vista la Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018, con cui sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n.12-7505 del 7 settembre 2018 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus") - recepimento a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018";

preso atto delle proposte di modifica al PSR esaminate dal Comitato di Sorveglianza nella consultazione scritta del 15-23 novembre 2018, riportate nelle schede di cui all'Allegato A (modifiche testuali) e all'Allegato B (modifiche finanziarie e indicatori) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto del verbale di chiusura di tale Comitato - di cui si è preso atto con Determinazione dirigenziale n. 1227 del 6/12/2018 - con cui l'Autorità di Gestione del PSR stabilisce di trasmettere ufficialmente alla Commissione, previa autorizzazione della Giunta regionale, le citate proposte di modifica al PSR;

considerata la necessità di provvedere alla notifica ufficiale alla Commissione europea delle citate proposte di modifica, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014, entro il 31 dicembre 2018, al fine di utilizzare la possibilità di modifica prevista annualmente dal Reg. (UE) n. 808/2014, art. 4;

ritenuto opportuno demandare alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di effettuare tale notifica, nonché di provvedere agli eventuali adeguamenti al testo PSR, secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica;

richiamato che le modifiche al PSR, una volta approvate ufficialmente dalla stessa Commissione, saranno recepite con deliberazione della Giunta;

dato atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma;

richiamato che la suddetta quota di cofinanziamento regionale trova copertura ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 1/2014 così come modificati con L.R. 6/2016 e L.R. 24/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, descritta puntualmente nelle schede di cui all'Allegato A (modifiche testuali) e all'Allegato B (modifiche finanziarie e indicatori) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare la Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, a notificare alla Commissione europea il testo modificato del PSR 2014 - 2020, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014, entro il 31 dicembre 2018, al fine di utilizzare la possibilità di modifica prevista annualmente dal Reg. (UE) n. 808/2014, art. 4;
3. di dare mandato, altresì, alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione, affinché provveda agli eventuali adeguamenti al testo PSR secondo quanto verrà richiesto dai competenti servizi della Commissione europea durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica; tenuto conto che le modifiche approvate dalla stessa Commissione saranno recepite con deliberazione della Giunta;
4. di dare atto che le proposte di modifica sopra citate non hanno alcun impatto economico-finanziario sul bilancio regionale, poiché non viene variata la quota di cofinanziamento a carico della Regione, né la dotazione complessiva del Programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato



FEASR



Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**PROPOSTA DI MODIFICHE AL  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: PIEMONTE

Programma:

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte  
C(2015)7456 del 28/10/2015**

**MODIFICHE TESTUALI**

**Base giuridica delle modifiche:**

**Articolo 11, lettera b), par. ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013**

**Articolo 11, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013**

## Indice generale

1: Modifica all'Operazione 1.2.1 – introduzione costi standard.....	4
2: Modifica alla Misura 2.....	8
3: Modifica all'Operazione 4.4.1 – introduzione costi standard e integrazione dei principi per i criteri di selezione.....	26
4: Modifica all'Operazione 10.1.1 – modalità innovative di applicazione del metodo della confusione sessuale.....	29
5: Modifica alle Azioni 10.1.3/3, 10.1.5/1, 10.1.5/2 e 10.1.7/2 – variazioni di superficie in corso di impegno.....	32
6: Modifica all'Operazione 10.1.6 – variazioni condizioni di ammissibilità.....	35
7: Modifica alla Misura 11 - condizioni di ammissibilità Operazioni 11.1 e 11.2.....	38
8: Modifica alle Misure 10.2 e 16 – inserimento limiti massimi di spesa o di contributo concedibile.....	41
9: Modifica al Capitolo 14 – demarcazione tra Operazione 4.2.1 e OCM ortofrutta.....	44
10: Modifica al Capitolo 14 – demarcazione tra Sottomisure 4.1 - 4.2 e OCM Vino.....	46
11: Modifica al Capitolo 14 – demarcazione tra Operazione 10.1.8 e PAC.....	49
12: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 8.1 “Condizioni generali applicate a più di una misura” .....	50
13: Aiuti di Stato - Modifiche alle Misure 4, 7, 10.2 e 16.....	51
14: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 13.....	62
15: Istituzione di sottotipologie areali nel PSR Piemonte.....	67
16: Aggiornamento riferimenti normativi in merito agli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013.....	71
17: Correzione di un refuso nelle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013.....	72

## **1: Modifica all'Operazione 1.2.1 – introduzione costi standard**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

A) La Misura 1, Operazione 1.2.1 “Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale”, Azione 1 (attività in campo agricolo) del PSR 2014-2020 del Piemonte prevede, tra l'altro, che il sostegno finanziario concedibile consista in un rimborso dei costi sostenuti dal fornitore del servizio (beneficiario del sostegno) per lo svolgimento di attività dimostrative e di informazione a favore degli addetti del mondo agricolo e rurale (destinatari finali). In particolare, le attività possono essere attivate mediante sportelli informativi, incontri, seminari, giornate tematiche e presentazioni, e veicolate con media stampati e/o elettronici.

Come già per l'Operazione 1.1.1 “Formazione professionale in campo agricolo e forestale”, anche per l'Operazione 1.2.1 occorre attuare un sistema di calcolo che definisca un costo standard per le seguenti tipologie di attività:

- attività di sportello informativo;
- incontri, seminari, workshop;
- attività dimostrative.

L'utilizzo del costo standard, rispetto alla rendicontazione analitica, dettagliata e completa di tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività informativa, permette una rendicontazione più semplice e veloce che peraltro riduce anche il rischio d'errore. Il costo standard viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, applicando l'opzione definita al paragrafo 1, punto b) “tabelle standard di costi unitari” basate su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive (articolo 67, paragrafo 5.a.i) Ove non sia possibile coprire con tale opzione tutte le categorie di costi del progetto, per le categorie scoperte si utilizzerà in aggiunta l'opzione a) del paragrafo 1 “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”.

Si tenga inoltre conto che i costi standard per loro natura sono comprensivi di ogni componente di costo reale, quali per esempio spese di progettazione, spese generali ed indirette che risultino ammissibili al cofinanziamento.

Si ritiene pertanto utile e necessario estendere anche all'Operazione 1.2.1 l'utilizzo dei costi standard. Occorre quindi integrare opportunamente il testo della misura.

B) Viene inoltre corretto un refuso rilevato al paragrafo “Costi ammissibili” della medesima Operazione 1.2.1, come illustrato di seguito.

**Descrizione delle modifiche proposte**

Vedere il testo integrale dell'Operazione 1.2.1 di seguito riportato.

**Effetti previsti della modifica**

Si prevede di ottenere una semplificazione contabile ed amministrativa, sia a favore del beneficiario, sia per la Pubblica Amministrazione.

**Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno.

**Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.

## 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

*(omissis)*

*Costi ammissibili*

1. Spese di organizzazione per le azioni dimostrative e di informazione:

a. costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio i costi dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico e informativo, costi di viaggio, stampa dei documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative, ecc.); i costi, conformi a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno differenziati a seconda che l'attività venga svolta in aree facilmente accessibili ovvero in campo/bosco.

b. limitatamente alle azioni dimostrative, sono ammissibili il noleggio o leasing in relazione alla durata dell'azione nonché l'acquisto di macchinari e attrezzature, mentre non sono ammissibili altri costi connessi al contratto di leasing, come garanzia del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;

c. le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento.

2. Costi delle azioni di informazione **in ambito agricolo** ~~e dei partecipanti tra cui viaggio, soggiorno (vitto e alloggio), diaria e costo di sostituzione degli operatori.~~

Il costo **delle azioni di informazione dei partecipanti ed in particolare costi per realizzazione di pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche, pieghevoli, bollettini, newsletter, pagine informative e strumenti multimediali (sito web, programmi TV, APP, SMS)** sarà rimborsato in base alle **spese ammissibili** effettivamente sostenute e giustificate, **mentre l'attività di sportello informativo ed i costi di organizzazione di incontri, seminari, workshop ed attività dimostrative saranno rimborsati** ~~salvo il caso in cui sia valutato possibile l'utilizzo del~~ **utilizzando il metodo dei costi standard come calcolati al punto 8.2.1.3.2.10.**

**Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione, sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, sono pagate al beneficiario.**

*(omissis)*

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

~~Non pertinente.~~

## **METODO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEI COSTI STANDARD IN AMBITO AGRICOLO**

### - Attività di sportello informativo

Al fine della definizione di un costo medio giornaliero per sportello informativo aperto per 8 ore è stato preso in considerazione il costo annuo del personale referente dello sportello, equiparato al personale regionale contrattualizzato della categoria D1, compresi gli oneri fiscali a carico del datore di lavoro, per un importo di **€ 33.541,00 (fonte: CCNL 2016-2018)**.

Considerando un periodo massimo di apertura dello sportello pari a 220 giorni annui, il costo giornaliero massimo che ne deriva è il seguente:

**€ 33.541,00 / 220 giornate massime di apertura sportello: € 152,45 /giornata di apertura sportello (8 ore).**

Pertanto si ritiene congruo definire un valore di Unità di Costo Standard (UCS), arrotondato per difetto, pari ad **€ 150,00 /giornata**.

### - Incontri, seminari, workshops, attività dimostrative

Per analogia con i costi standard stabiliti per le attività formative viene utilizzato per alcune attività previste dai programmi informativi (Incontri, seminari, workshops, attività dimostrative) il costo standard già utilizzato per l'Operazione 1.1.1 "Formazione professionale in campo agricolo e forestale" (ambito agricolo).

Il calcolo del costo standard applicato alle attività informative è il seguente:

**€ 17,50/ora/allievo x un massimo di 30 partecipanti a seminari/incontri/attività dimostrative (per dettagli, cfr. Operazione 1.1.1, paragrafo 8.2.1.3.1.10).**

## 2: Modifica alla Misura 2

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della pubblicazione del Reg. (UE) 2393/2017 che modifica all'art. 1 punto 4) il Reg. (UE) 1305/2013 art. 15, viene ulteriormente modificato il testo del PSR relativo alla Misura 2, Operazioni 2.1.1 "Servizi di consulenza" e 2.3.1 "Formazione dei consulenti"; in particolare:

A) nella parte generale della Misura 2 viene aggiornata la base normativa, escludendo il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) in quanto la Regione Piemonte intende attuare tale misura attraverso bandi pubblici di selezione dei beneficiari e apertura delle domande di sostegno senza ricorrere alla normativa del codice degli appalti, non più prevista per l'applicazione dell'art. 15 del Reg. 1305/2013;

B) nell'Operazione 2.1.1:

- viene prevista la possibilità di applicare alla consulenza aziendale le Unità di Costi Standard, calcolati secondo quanto previsto nel documento elaborato da ISMEA su incarico della Rete Rurale Nazionale - Mipaaf;
- vengono inserite maggiori specificazioni relative all'emanazione e gestione dei bandi pubblici di selezione degli Organismi di consulenza e di apertura delle domande di sostegno;
- vengono adeguati di conseguenza i principi di selezione;

C) nell'operazione 2.3.1:

- viene inserita la possibilità di applicare i costi standard calcolati e approvati per l'Operazione 1.1.1, Azione 1 (formazione in ambito agricolo); a questo proposito, si precisa che gli obblighi/impegni di queste due sottomisure sono equivalenti. Infatti, pur trattandosi di due target differenti (agricoltori e tecnici consulenti) si ritiene che per l'organizzazione e tenuta dei corsi di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti si possa fare riferimento ed applicare pienamente i costi standard studiati ed approvati per i corsi di formazione destinati agli agricoltori, così come gli altri obblighi/impegni che dovranno essere rispettati dagli Organismi di formazione che saranno selezionati con specifico bando pubblico.
- viene eliminato il riferimento normativo al codice degli appalti.

### Descrizione delle modifiche proposte

Vedere il testo integrale della Misura 2 di seguito riportato.

### **Effetti previsti della modifica**

La nuova scheda proposta allinea la Misura 2 alla normativa comunitaria prevedendo la possibilità di selezionare Organismi pubblici o privati di consulenza attraverso l'emanazione di un bando pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 1, punto 4 del Reg (UE) 2017/2393, escludendo la gara di appalto, non più prevista dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013.

E' prevista una semplificazione dell'azione amministrativa ricorrendo all'utilizzo delle Unità di Costo Standard che semplificano la rendicontazione delle consulenze erogate ai destinatari.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La proposta non modifica la congruenza con l'AdP.

## 8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

### 8.2.2.1. Base giuridica

- Considerando 13 e 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.
- Articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
- [Regolamento \(UE\) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014](#)
- [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013](#)
- Regolamento (UE) n. 1336/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- [Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione](#)
- ~~[Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE](#)~~
- Legge n. 116 del 11 Agosto 2014, art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura) e ~~[Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato art. 1 comma 211 \(Accordi quadro\)](#)~~
- Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura"

*(omissis)*

### 8.2.2.3.1.2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

#### 8.2.2.3.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è volto ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa e/o dell'investimento. Esso è attuato per mezzo di bandi pubblici che selezionano gli organismi di consulenza e i relativi progetti per la fornitura di servizi di consulenza.

Non è posto alcun limite relativamente alla dimensione dell'azienda agricola o della dimensione forestale ai fini dell'accesso alle attività promosse da questo tipo di operazione.

La consulenza potrà essere erogata in forma individuale, in piccoli gruppi e a favore dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura tenendo comunque in debito conto la situazione della singola azienda.

Alcuni interventi di consulenza potranno essere sviluppati anche in combinazione con interventi formativi di cui alla misura 1.

In ogni caso la consulenza deve obbligatoriamente vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

a - gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b - le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c),

dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;

c - le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

e - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;

f - le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g - la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni, in particolare:

- 1 le informazioni connesse alla biodiversità;

- 2 le questioni inerenti alla gestione economico-finanziaria della azienda agricola con particolare riguardo alle prestazioni economiche, commerciali e ambientali dell'azienda stessa, compresi gli aspetti relativi alla competitività, la consulenza per lo sviluppo di filiere corte e lunghe con un maggiore coordinamento delle stesse sia nell'ottica delle caratteristiche del prodotto sia del mercato, l'agricoltura biologica e gli aspetti tecnici e sanitari delle pratiche zootecniche;

~~-3~~ la gestione e la prevenzione dei rischi legati alle fitopatie;

- 43 la fertilizzazione organica e minerale;

- ~~5~~4 la sostenibilità ambientale: scelta dei prodotti fitosanitari più adatti (in relazione ai tempi di permanenza del prodotto, alle dosi e tecniche di impiego, ecc.) e loro gestione (trasporto, stoccaggio, preparazione della miscela, distribuzione, gestione delle rimanenze e dei rifiuti), in conformità con le misure previste nei piani di gestione dei bacini (distretti idrografici) e con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000 e per le aree naturali protette;

~~-6~~ 5 l'adozione di tecniche alternative all'uso di prodotti fitosanitari;

~~-7~~ le epizootie che colpiscono gli allevamenti;

- 86 la dieta degli animali di interesse zootecnico;

- ~~9~~7 il miglioramento genetico e la gestione della selezione di razza con la valorizzazione del patrimonio genetico locale;

- ~~10~~ 8 gli interventi di potenziamento della capacità di autoapprovvigionamento proteico;

- ~~11~~9 il rispetto del benessere degli animali in allevamento;

- ~~12~~10 gli interventi per la riduzione delle escrezioni azotate e fosforiche degli animali di interesse zootecnico;

- ~~13~~ 11 i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3 (impegni agro-climatici) e all'articolo 29, paragrafo 2 (agricoltura biologica) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- ~~14~~12 la qualità intesa anche in senso organolettico e salutistico;

- ~~15~~13 il controllo della catena di produzione tramite la tracciabilità e la sostenibilità ambientale lungo tutte le fasi del percorso produttivo e il controllo della sicurezza alimentare dei prodotti ottenuti e/o elaborati in azienda;

- ~~16~~ 14 il recupero degli scarti di produzione.

- 15 la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

- 16 la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

- 17 le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi,

alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;  
- 18 profili sanitari delle pratiche zootecniche;  
- 19 l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

I servizi di consulenza dovranno riscontrare quanto rilevato dall'analisi SWOT e dall'individuazione dei fabbisogni, in particolare dal fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) in ordine alle richieste di supporto sempre più specialistico.

La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

La consulenza rivolta ai gestori del territorio è finalizzata, tra l'altro, alla corretta gestione dei siti Natura 2000 e delle altre aree naturali protette relativamente agli eventuali divieti/limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari.

La consulenza prestata alle PMI operanti in territori rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali, nonché alla creazione o alla continuità di impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

I bandi emanati dalla Regione potranno indirizzare di volta in volta le consulenze verso tematiche descritte in specifiche linee guida e per le quali, in relazione alla dimensione aziendale, potrà essere stabilita una durata media fissa sulla base della quale calcolare il costo della consulenza riferita a ciascuna specifica tematica, utilizzando l'Unità di Costo Standard (costo orario di consulenza).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto devono essere selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente e obiettiva.

La Regione Piemonte potrà anche utilizzare le proprie risorse amministrative, tecniche e strumentali senza dover ricorrere a soggetti esterni mediante procedure di bando .

Nel caso di prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'assegnazione dell'attività in house avverrà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi, con la selezione degli interventi secondo quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:

1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici e titoli di studio adeguati);
2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio regionale;
3. esperienza e affidabilità **maturata dal personale** nei settori nei quali ~~dovranno fornire~~ dovrà essere **fornita la propria** consulenza.

La competenza dei consulenti dovrà risultare documentata ed evidenziata nell'ambito del curriculum. I consulenti dovranno possedere esperienza in relazione agli obiettivi del Progetto di consulenza presentato relativo agli elementi obbligatori e/o altre questioni elencate all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e indicate nelle condizioni di ammissibilità.

#### 8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per il servizio di consulenza erogato.

Il sostegno concesso per beneficiare dei servizi di consulenza consiste nel coprire l'80% del costo della consulenza erogata a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza stessa.

Il costo della consulenza viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013 che prevede fra le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile le seguenti:

- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie.

#### 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La consulenza fornita nell'ambito di questa sottomisura deve essere coerente con la legislazione dell'Unione europea e nazionale relativa al tema della consulenza.

Inoltre, la Regione dovrà adottare le necessarie disposizioni, fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso ai documenti, affinché le autorità designate e gli enti privati selezionati per fornire i servizi di consulenza non divulgano a persone diverse dall'agricoltore dal titolare dell'impresa dell'azienda informazioni e dati personali o individuali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività di consulenza.

L'operazione viene gestita tenuto conto:

- degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- ~~- del codice nazionale degli appalti (D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)~~
- della legge n. 116/2014, art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura);
- ~~- della legge n. 190/2014, art. 1, comma 211 (Accordi quadro)~~
- del Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

#### 8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Nel rispetto degli artt. n. 15 e n. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario del sostegno è il Prestatore di servizi di consulenza o l'Autorità di gestione.

I prestatori di consulenza sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta (bando pubblico ~~oppure gara d'appalto~~) a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.

Gli Organismi pubblici o privati selezionati per l'erogazione di servizi di consulenza devono essere in possesso di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, con capacità ed esperienza di consulenza e affidabilità rispetto al campo della consulenza erogata.

#### 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Costo della consulenza fornita: spese sostenute dall'organismo di consulenza per la fornitura del servizio.

Sono costi ammissibili: ~~Le spese ammissibili a contributo sono quelle relative a:~~

- ~~- costo orario della consulenza;~~
- costo del personale;
- trasferte per la realizzazione del servizio viaggi;
- materiali e supporti tecnico scientifici;
- costi di inserimento ed elaborazione dei dati connessi con la consulenza erogata;
- costi generali e costi amministrativi: sono costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono,

luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) ~~e vengono quantificati forfaitariamente fino ad una percentuale massima del 20% dell'importo complessivo degli altri costi ammissibili.~~

~~Tali costi dovranno risultare dall'offerta unitaria presentata nell'apposita gara pubblica.~~

I costi sono coperti sulla base del costo standard unitario di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche applicando l'opzione di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 67 dello stesso.

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai destinatari del servizio di consulenza.

L'aiuto previsto è considerato incompatibile e non cumulabile con ulteriori analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

#### 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività di consulenza possono essere svolte solo da Organismi di consulenza selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Piemonte.

I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:

1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici, possesso di titoli di studio adeguati);
2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio regionale;
3. capacità, esperienza e affidabilità maturata dal personale nei settori nei quali dovrà essere fornita la consulenza.

La procedura di selezione esclude i candidati con conflitti di interessi. In particolare, sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- soggetti che esercitano ~~in modo prevalente~~ attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;

- soggetti ~~ed enti~~ che svolgono funzioni di gestione e di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e/o attività di verifica sulla legittimità e regolarità dell'effettuazione delle relative spese.

- soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

I dati relativi a ciascun Organismo riconosciuto ed al proprio staff tecnico vengono inseriti, a cura della Regione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3.2.2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" nel "Registro unico nazionale degli Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5" dello stesso Decreto Ministeriale.

La partecipazione al bando ~~di gara~~ pubblico di selezione è vincolata alla presentazione di ~~un'offerta che indica l'oggetto del servizio~~ un progetto di consulenza che comprende la descrizione della struttura tecnica, l'oggetto del servizio di consulenza che si ~~vuole~~ intende erogare e le caratteristiche del servizio ~~e i costi~~

Il riconoscimento dell'idoneità viene effettuato a seguito dell'istruttoria delle domande e dei relativi progetti presentati ai sensi del bando pubblico emanato dalla Regione.

Vengono valutati solo i progetti presentati da prestatori di servizio riconosciuti idonei.

Sono ammissibili i progetti di consulenza che supportano, anche in modo non esclusivo, almeno uno degli argomenti di cui ai punti 4 o 5 o 6 dell'art. 15 del Regolamento UE n. 1305/2013, riportati nella presente scheda di misura al punto 8.2.2.3.1.1, lettere da a) a g). Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni, indicate al medesimo punto 8.2.2.3.1.1, numeri da 1 a 19.

**Il servizio di consulenza può essere erogato secondo due livelli: un livello di base ed uno specialistico.**

~~La consulenza prestata agli agricoltori e ai giovani agricoltori dai candidati che saranno selezionati dovrà vertere su almeno uno degli elementi indicati al precedente punto 8.2.2.3.1.1. "Descrizione del tipo di~~

### ~~intervento~~

La consulenza prestata ai selvicoltori dovrà vertere almeno su uno dei seguenti elementi:

- obblighi prescritti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
- obblighi prescritti dalla direttiva sulle acque;
- norme di sicurezza sul lavoro e norme di sicurezza connesse all'impresa forestale.

La consulenza prestata ai selvicoltori potrà essere rivolta anche a questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

La consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione di tali cambiamenti.

Il prestatore di servizio ~~L'organismo/ente di consulenza~~ beneficiario eroga il servizio di consulenza alle aziende/impresе individuate secondo modalità definite dalla Regione Piemonte e comunque analizzando e valutando, da principio, la specifica situazione aziendale di partenza, anche attraverso l'utilizzo di specifico software fornito o autorizzato dalla Regione. Il servizio dovrà concludersi con la redazione di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e ~~le relative modalità~~.

~~I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:~~

- ~~1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici, possesso di titoli di studio adeguati);~~
- ~~2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio;~~
- ~~3. esperienza e affidabilità maturata nei settori nei quali dovranno fornire la propria consulenza.~~

#### 8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione degli Organismi di consulenza avviene applicando quanto disposto dagli articoli 15, comma 3, e 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

Gli Organismi di consulenza vengono cioè selezionati attraverso una procedura di selezione aperta a Organismi sia pubblici che privati (Bando pubblico) sulla base delle strutture, competenze tecniche ed esperienza possedute nonché sulla base dei progetti di attività consulenziale predisposti da ciascuno.

Tali progetti, in base a quanto emerso dall'analisi SWOT, dovranno fare riferimento agli obiettivi, ai fabbisogni, alle focus area considerate prioritarie e alle attività di consulenza aziendale previste dal PSR della Regione Piemonte ed esplicitate nel bando regionale e riferite ad alcune delle tematiche di cui al punto "8.2.2.3.1.1. - Descrizione del tipo di intervento" della presente scheda di operazione.

~~I criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno ai beneficiari che saranno in grado di fornire il servizio di consulenza più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità dell'offerta, sulle tematiche che saranno indicate nei bandi di selezione e che faranno riferimento ad una o più delle tematiche indicate nella sezione 8.2.2.3.1.1. del presente tipo di operazione, in linea con le priorità e gli obiettivi del PSR.~~

~~I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei fabbisogni. Essi sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto a:~~

Al fine di consentire una equilibrata predisposizione delle attività di consulenza, nei bandi potranno essere stabilite percentuali massime di assegnazione a ciascun progetto delle risorse finanziarie stanziare per ogni Focus Area.

La selezione degli Organismi di consulenza avviene pertanto sulla base delle caratteristiche di ciascuno

in relazione al possesso di requisiti riconducibili ai seguenti criteri:

- qualità complessiva del progetto di consulenza presentato;
- ~~presenza di eventuali specifiche connesse alla realizzazione delle attività consulenziali in zone marginali;~~
- ~~qualità del progetto di consulenza in termini di rispondenza alle tematiche e agli obiettivi definiti negli avvisi, di qualità tecnica del servizio offerto, di collegamenti con le altre misure del PSR nonché sul target dell'intervento di consulenza;~~
- qualità delle risorse, ~~in termini di personale qualificato (con titoli di studio adeguati) e regolarmente formato, rispetto al servizio erogato~~ in termini di capacità, competenza e pluriennale esperienza dello staff tecnico con riferimento agli ambiti tematici del PSR e del bando;
- ~~mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio~~ modello operativo di gestione del servizio;
- priorità dell'attività di consulenza rivolta alle aziende ubicate in areali C e D e per quelle condotte dai giovani agricoltori **che fruiscono della consulenza;**
- ~~esperienza e affidabilità nella prestazione della consulenza;~~
- ~~congruità economica dell'offerta.~~
- grado di coerenza con gli obiettivi (focus area) del PSR.

Priorità sarà accordata alla capacità di offrire consulenza integrata per le azioni previste dalle altre misure del PSR.

La selezione avverrà sulla base di un punteggio riferito ai **singoli** criteri di selezione **ed un i** punteggio minimo da raggiungere, per poter beneficiare del sostegno; **tali punteggi** saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Focus Area, il contributo sarà assegnato ai Prestatori di consulenza aziendale riconosciuti, sulla base del loro punteggio in graduatoria.

**Nel caso di realizzazione di economie, le stesse potranno essere utilizzate per l'avvio di una nuova procedura selettiva.**

~~Nei bandi inoltre verranno specificati i criteri da utilizzare per scegliere gli utenti finali, in conformità alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, individuando una priorità per i giovani insediati (anche fino a 5 anni prima) o per coloro che intendono insediarsi in agricoltura.~~

#### *8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*

Il sostegno è limitato agli importi massimi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè 1.500 euro per consulenza fornita **a una azienda agricola, silvicola, PMI.**

La spesa massima ammissibile è pari a 1.875 euro per ogni consulenza **erogata** fornita.

L'aliquota di sostegno è pari all'80% della spesa ammessa.

~~Ad ogni azienda agricola o gli altri soggetti destinatari previsti dalla sottomisura 2.1 non può essere erogata più di una consulenza all'anno, nel rispetto degli importi massimi sopra indicati.~~

L'unità di costo standard, determinato con le modalità di cui al punto 8.2.2.3.1.10, è pari a 54 Euro per ogni ora di consulenza.

La consulenza può vertere anche su una o più tematiche che interessano il destinatario del servizio e che sono riportate nella scheda di misura ed esplicitate nelle tematiche descritte nel bando, ma il costo della consulenza ammessa a contributo non può superare €. 1.875,00. Nel corso del periodo di programmazione le attività di consulenza non possono essere ripetute sugli stessi temi e quindi, di volta in volta, l'impresa

può richiedere consulenze nei periodi successivi all'ultima consulenza ricevuta a condizione che facciano riferimento a tematiche diverse, tra quelle definite nella presente scheda di misura. In ogni caso nello stesso periodo le consulenze richieste dalla medesima impresa non possono eccedere il sostegno complessivo massimo di 3.000 euro.

La ripetizione di una consulenza su una stessa tematica può essere motivata da eventi naturali imprevedibili o a seguito di un aggiornamento normativo che giustifichi la ripetizione della consulenza stessa, anche sulla base di indicazioni da parte dell'Amministrazione regionale.

La misura non prevede il versamento di anticipi.

#### 8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità della sotto misura 2.1 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di consulenza,

I possibili rischi legati all'attuazione della sottomisura 2.1 possono essere ricondotti ai seguenti:

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

#### ~~R4—Appalti pubblici~~

~~Il rischio è collegato alla applicazione delle norme sugli appalti pubblici, alle procedure di gara, alla selezione dei prestatori dei servizi ed all'affidamento dei servizi in house.~~

R7 – Selezione dei beneficiari

Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti di consulenza che i singoli beneficiari intendono proporre per i destinatari della consulenza stessa.

I rischi potrebbero includere anche carenze nei processi di selezione dei contraenti, la disponibilità di una documentazione insufficiente, o procedure troppo complesse per la selezione dei beneficiari..

R8: Sistemi informatici

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di sostegno e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi di consulenza.

R9: Domande di pagamento

- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari;
- problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi di consulenza.

##### 8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

#### ~~R4—Appalti pubblici~~

~~Si prevede la collaborazione con gli uffici regionali competenti in tema di appalti pubblici.~~

~~In questo modo si coniugherà l'esperienza della passata programmazione con l'esperienza di chi si occupa~~

~~specificatamente degli appalti regionali per definire i documenti e le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di consulenza:~~

R7 – Selezione dei beneficiari

Per la selezione dei beneficiari dell'aiuto verranno istituite dalla Regione apposite Commissioni.

R8: Sistemi informatici

La Regione potrà fornire al Soggetto erogatore del servizio di consulenza uno specifico software con il quale si provvederà a registrare l'attività di consulenza, anche grazie al collegamento con le banche dati del Sistema Informativo Agricolo del Piemonte (SIAP) all'interno delle quali sono contenute le informazioni strutturali e produttive dei destinatari della consulenza.

R9: Domande di pagamento

I tecnici consulenti, una volta analizzata l'azienda agricola sotto gli aspetti dell'applicazione corretta delle norme ed atti di condizionalità e di quelle relative alla sicurezza sul lavoro, registreranno su SW specifico tutta l'attività di consulenza, sia di base, sia specialistica, fornita; sulla base dei dati inseriti la rendicontazione viene determinata di conseguenza sulla base delle ore del servizio prestato e applicando le specifiche Unità di costo standard.

Circa il rispetto delle scadenze si prevede un sistema di proroghe con eventuali penalità per ritardi.

#### 8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite il controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di sostegno che di pagamento.

Viene eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita dai beneficiari nel sistema Informativo regionale (Sistema Piemonte) e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

La valutazione complessiva del rischio della misura 2, a seguito di azioni di mitigazione e dei controlli amministrativi è ritenuto medio basso.

Si potranno eventualmente rafforzare le misure di controllo anche attraverso i controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n 809/2014, al fine di ridurre il rischio di errori che potranno emergere nel corso dell'attuazione del PSR.

#### 8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

~~Non pertinente.~~

Al fine di definire l'Unità di Costo Standard (UCS) riferibile ad interventi di consulenza nel settore agricolo, si fa riferimento ai dati disponibili derivanti dallo specifico studio elaborato da ISMEA, per conto della Rete Rurale Nazionale Italiana.

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui all'art. 67, comma 1, lettera b) e comma 5, lettera a), punto "i" del Reg. UE n. 1303/2013, è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente un solo valore standard (UCS) che descrive, col minimo errore possibile, il costo standard relativo alla tipologia di consulenza che si intende sostenere.

Per calcolare il costo unitario standard attribuibile al servizio di consulenza, sono stati effettuati i seguenti passaggi:

- Individuazione delle tipologie di servizio di consulenza "standard";
- Individuazione delle caratteristiche "standard" degli organismi di consulenza;
- Individuazione delle voci necessarie alla quantificazione del costo del servizio di consulenza;
- Quantificazione del costo del servizio di consulenza (tabella standard di costi unitari);
- Verifica della congruità dei valori individuati tramite il confronto con altre fonti.

Il metodo di calcolo si è basato sull'elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di mercato tramite interviste e sull'esecuzione di indagini comparative.

Per quello che riguarda l'esecuzione delle interviste, esse sono state effettuate su 21 soggetti "esperti del settore" (5 responsabili della Misura 2 e 16 rappresentanti di Organismi di consulenza) localizzati in 5 Regioni, rappresentative delle principali aree geografiche del Paese. I risultati delle interviste sono stati utilizzati per identificare le tipologie di servizio di consulenza e le caratteristiche degli Organismi e dei consulenti, per dettagliare le voci di costo e per procedere alla loro quantificazione.

Le voci di costo prese in considerazione, necessarie a garantire l'erogazione del servizio, sono le seguenti:

- 1) remunerazione del consulente;
- 2) spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all'azienda/impresa del destinatario finale;
- 3) spese generali (affitto locali, coordinamento, ecc.).

Si è poi scelto di utilizzare la variabile "DURATA IN ORE" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire la classe di costo della consulenza nel settore agricolo in relazione ai dati disponibili derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto della Rete Rurale Nazionale italiana.

Dai dati si evince una sostanziale invarianza del costo orario per ogni ora di consulenza erogata, indipendentemente dal luogo di svolgimento e comprensiva di tutti i costi e gli oneri connessi, esplicitati al precedente punto "8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili".

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Analisi del costo orario del lavoro, del costo delle trasferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate.

Il metodo adottato ha consentito alla Rete Rurale Nazionale, tramite il supporto scientifico di ISMEA, di definire congruo il valore UCS di **54 Euro** per ogni ora di consulenza.

Più nel dettaglio, tale valore è stato calcolato sulla base dei valori afferenti alle principali voci di costo del servizio di consulenza, nonché sui parametri necessari all'esecuzione del calcolo, con la quantificazione finale dei valori UCS per le due seguenti tipologie di servizio individuate:

#### Consulenza di base

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 2 tratte)\*0,40 euro / 14 ore = 2,86 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = **53,46 euro/ora**

#### Consulenza specialistica

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 4 tratte)\*0,40 euro / 26 ore = 3,08 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = **53,68 euro/ora**

In considerazione della sostanziale analogia dei due valori individuati, si è ritenuto legittimo identificare un unico valore UCS, arrotondato all'euro, per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza: **Costo Unitario 54 euro/ora**

Tale valore potrà pertanto essere utilizzato nei bandi che saranno emanati dalla Regione Piemonte

inerenti la presente operazione per quantificare i costi relativi alle tematiche oggetto di consulenza e definire pertanto una somma forfetaria per ciascuna di tali tematiche, applicando quindi anche l'opzione di cui al comma 1, lettera c) del citato Reg. UE n. 1303/2013 (somme forfetarie).

#### 8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata agli imprenditori agricoli e silvicoli, ai gestori del territorio, nonché ai titolari delle PMI, occorre selezionare organismi tecnici dotati della necessaria qualificazione e professionalità, dotati di personale tecnico con adeguato titolo di studio ed esperienza.

Il personale tecnico consulente deve essere regolarmente formato, prevedendo un piano di interventi formativi e di aggiornamento triennale e una più efficace interazione con il mondo della ricerca.

~~Per partecipare al bando di selezione gli Organismi prestatori di consulenza devono essere costituiti in una delle seguenti forme:~~

~~a) Società, Associazioni, Associazioni Temporanee di Scopo, Associazioni Temporanee di Impresa, Società o Associazioni di liberi professionisti, Associazioni o Consorzi di Produttori, Consorzi, Società Cooperative Agricole, Fondazioni o altri Enti/Organismi che hanno quale scopo, tra l'altro, nel proprio atto costitutivo e/o nello Statuto, la consulenza aziendale;~~

~~b) Dipartimenti Universitari (es: Scienze Agrarie Forestali ed Alimentari, Medicina Veterinaria): il riconoscimento di tali Dipartimenti è limitato alla individuazione di consulenti universitari operanti presso i Dipartimenti stessi. I Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti di cui ai sopra indicati al punto a), potranno avvalersi della prestazione di tali consulenti, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Dipartimento Universitario interessato, per la fornitura di consulenze specialistiche alle imprese agricole piemontesi ed alle PMI localizzate ed operanti in zone rurali.~~

Possono accedere al bando pubblico di selezione gli Organismi di consulenza che posseggono adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I requisiti minimi che dovranno essere posseduti dall'Organismo di consulenza al momento dell'operatività sul territorio piemontese, terranno conto:

- della complessità delle materie oggetto della consulenza in campo agricolo, zootecnico, forestale ed ambientale;
- della necessità di garantire un elevato livello qualitativo del servizio di consulenza offerto alle aziende agricole attraverso la presenza nel nucleo tecnico di adeguate professionalità e specializzazioni;
- della necessità di essere presente sul territorio con la propria struttura tecnica ed operativa in grado di servire una porzione significativa di territorio regionale.

La Regione Piemonte è preposta alla selezione degli Organismi ~~prestatori dei servizi~~ di consulenza, ne istituisce l'elenco regionale ufficiale e trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali i dati relativi a ciascun Organismo selezionato per la loro trascrizione nel Registro **Unico nazionale degli Organismi di consulenza**.

~~Circa la selezione degli Organismi prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola attraverso un avviso di selezione (bando pubblico) oppure nell'ambito di una gara di appalto per l'affidamento del servizio di consulenza;~~ La selezione degli Organismi prestatori dei servizi di consulenza aziendale

agricola viene attuata attraverso un avviso di selezione (bando pubblico) ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei possibili Organismi ~~prestatori di servizi~~ di consulenza che non siano originari del Piemonte in quanto con la procedura di selezione non vengono posti vincoli per i soggetti stessi e non sarà richiesto che la sede legale sia ubicata in Piemonte o in Italia. Tutto il personale tecnico degli Organismi ~~Prestatori dei servizi~~ di consulenza aziendale agricola dovrà essere in possesso di adeguati titoli di studio.

~~La procedura di selezione è aperta ad organismi sia pubblici che privati.~~

~~Fale~~ La procedura di selezione esclude i candidati con conflitti di interessi (sia a livello di organismo sia a livello di personale consulente).

In particolare, sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- soggetti che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;
- soggetti ed enti che svolgono funzioni di gestione e di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e/o attività di verifica sulla legittimità e regolarità dell'effettuazione delle relative spese.
- soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

Si applicano inoltre gli elementi di separatezza delle funzioni di controllo rispetto alle attività di consulenza, che riguardano sia gli Organismi di consulenza che le persone fisiche da essi dipendenti. Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'operazione "Servizi di consulenza" sarà gestita attraverso l'emanazione di bandi pubblici generici o bandi specifici, mirati su particolari tematiche. La Regione, con l'emanazione dei bandi specifici, potrà indirizzare la consulenza su particolari temi di interesse regionale, anche individuando eventuali argomenti obbligatori da affrontare con il servizio di consulenza rivolto alle aziende agricole che aderiranno al bando specifico.

I bandi stessi potranno definire eventuali ulteriori requisiti.

La Regione Piemonte potrà richiedere la presentazione di progetti di consulenza articolati sulla base delle tematiche definite nel PSR e relativi bandi e differenziati per durata e importo del sostegno concedibile.

I prestatori dei servizi di consulenza, in qualità di beneficiari, potranno presentare periodicamente alla Regione nuove domande di sostegno a seguito delle adesioni delle imprese secondo i termini che saranno fissati dal bando.

La misura 2 sarà gestita dalla Direzione regionale Agricoltura a livello centrale attraverso il "Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura" e a livello territoriale dal "Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo".

### 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

#### *Descrizione del tipo di intervento*

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della consulenza con presenza diretta in azienda, in Piemonte, si è nel tempo depotenziato. Al tempo stesso è emersa, nell'ambito del fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese), la necessità di un supporto sempre più specialistico alle aziende, da cui nasce l'esigenza di sostenere l'aggiornamento delle competenze dei consulenti.

L'operazione si propone pertanto di promuovere la formazione dei consulenti, contribuendo in particolare alla focus area 1A (Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali). A tal fine occorre quindi curare la formazione e l'aggiornamento dei tecnici con uno specifico programma di formazione di durata triennale, ripetibile in un secondo triennio.

Sulla base dell'analisi SWOT, e in particolare del punto di debolezza D1.3 (Rete dei servizi di consulenza non completamente adeguata) e dell'opportunità O1.2 (Rafforzamento del sistema di trasferimento), i gruppi di destinatari che sono i possibili beneficiari dell'operazione sono i consulenti di organismi pubblici e privati che già prestano servizi di consulenza agli agricoltori e agli allevatori nell'ambito della sottomisura 2.1.

I corsi finalizzati alla formazione dei consulenti vertono su elementi e tematiche di cui all'art. 15, par. 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori insediati o che si insediano per la prima volta, ai detentori di aree forestali, agli altri gestori del territorio e alle PMI insediate nelle zone rurali.

I corsi di formazione e aggiornamento possono essere realizzati con presenza in aula e in campo, nonché a distanza (e-learning) ed eventualmente con visite e viaggi di studio.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto previsto dall'operazione devono essere selezionati mediante una procedura **aperta a soggetti pubblici e privati per garantire non discriminazione, trasparenza e competitività.**

~~di appalto pubblico per garantire una selezione aperta, trasparente e competitiva. Potrà essere fatto ricorso anche alla procedura di appalto denominata "Accordi quadro" di cui all'art. 59 del codice nazionale degli appalti.~~

I servizi di formazione dei consulenti possono essere anche direttamente organizzati, coordinati e realizzati dalla Regione Piemonte. La Regione, in questo caso, avrà la possibilità di utilizzare le proprie risorse tecniche, amministrative e strumentali senza dover ricorrere a enti esterni mediante procedure di gara. Nel caso in cui la Regione decida di avvalersi di prestazione di servizi in house:

- la Regione eserciterà un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

#### *Tipo di sostegno*

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per le azioni di formazione attuate.

### *Collegamenti con altre normative*

In generale l'attuazione dell'operazione è compatibile ~~anche con le norme sugli appalti pubblici e~~ con le norme sull'in house providing.

L'operazione è in collegamento con la legge regionale n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e con la legge regionale n. 63/78 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste".

L'attuazione dell'operazione deve essere conforme alla procedura di selezione disciplinata dalla normativa relativa ai bandi pubblici ed è aperta ad organismi pubblici e privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.

L'operazione verrà attuata tenendo conto:

~~- del Codice nazionale degli appalti (d.lgs. 163/2006);~~

- della legge n. 116/2014, art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).

~~- della legge n. 190/2014, art. 1, comma 211 (Accordi quadro).~~

### *Beneficiari*

Enti pubblici (compresa la Regione) o privati che organizzano e gestiscono la formazione dei consulenti.

### *Costi ammissibili*

1. I costi ammissibili sono limitati ai costi strettamente legati alle azioni di formazione attuate. Per l'organizzazione e lo svolgimento della formazione dei consulenti sono ammissibili le spese riguardanti:

- costi di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- attività di docenza e tutoraggio (costo orario);
- costi di viaggio;
- materiale didattico;
- noleggio di attrezzature;
- affitto di aule e strutture didattiche;
- spese per eventuali visite didattiche (solo noleggio mezzi di trasporto);
- spese generali e costi amministrativi: si tratta dei costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, materiale di consumo, altri costi eligibili di funzionamento). Tali tipologie di spese e costi vengono quantificate forfetariamente fino a una percentuale massima del 20% dell'importo complessivo degli altri costi ammissibili.

2. In alternativa, al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti, potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" calcolate ed approvate per l'applicazione della "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione professionale in campo agricolo" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 1.1.1.3.2.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

*(omissis)*

*Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]” per la misura 2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità della sottomisura 2.3 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di formazione dei consulenti da erogare.

I possibili rischi legati all'attuazione della sottomisura 2.3 possono essere ricondotti ai seguenti:

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

~~R4—Appalti pubblici~~

~~Il rischio è collegato alla applicazione delle norme sugli appalti pubblici, alle procedure di gara e alla selezione dei prestatori dei servizi di formazione.~~

R7 – Selezione dei beneficiari

Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti di formazione che i singoli beneficiari intendono proporre per i destinatari della formazione stessa.

I rischi potrebbero includere anche carenze nei processi di selezione dei ~~contraenti~~ beneficiari, la disponibilità di una documentazione insufficiente, o procedure troppo complesse per la scelta del vincitore del ~~bando~~ **appalto**.

R8: Sistemi informatici

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di sostegno e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi di formazione.

R9: Domande di pagamento

- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari;
- problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi.

#### *Misure di attenuazione*

La Regione Piemonte ai fini della mitigazione dei rischi inerenti l'applicazione della sottomisura 2.3 adotterà alcune azioni di monitoraggio e di controllo.

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

~~R4—Appalti pubblici~~

~~Si prevede la collaborazione con gli uffici regionali competenti in tema di appalti pubblici al fine di definire i documenti e le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di formazione.~~

R7 – Selezione dei beneficiari

Per l'aggiudicazione ~~degli appalti~~ **dei servizi messi a bando** verranno istituite dalla Regione apposite Commissioni.

R8: Sistemi informatici

Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di sostegno e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi nonché gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

#### R9: Domande di pagamento

Sulla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, compreso il controllo in itinere.

#### *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite il controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di sostegno che di pagamento.

Viene eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema Informativo regionale (Sistema Piemonte) dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

La valutazione complessiva del rischio della misura 2, a seguito di azioni di mitigazione e dei controlli amministrativi è ritenuto medio basso.

Si potranno eventualmente rafforzare le misure di controllo anche attraverso i controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n 809/2014, al fine di ridurre il rischio di errori che potranno emergere nel corso dell'attuazione del PSR.

#### *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" calcolate ed approvate per l'applicazione della "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione in ambito agricolo" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte.

Per la determinazione di tali costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:

- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;
- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);
- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto "approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013";
- lo "Studio metodologico per l'adozione di unità di costo standard" del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapposibilità delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l'analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:

Parametro UCS =  $\text{€}/(\text{h} \cdot \text{allievo}) = \text{Totale importo accertato}/(\text{Totale ore corso riconosciute} * \text{n}^\circ \text{partecipanti riconosciuti})$ .

L'utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un'attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Pertanto, per i corsi di formazione ed aggiornamento per i tecnici consulenti, si ritiene di applicare i valori di UCS.

Le Unità di Costo Standard adottabili per i corsi di formazione dei consulenti risultano essere quelli adottati per la "Misura 1.1.1: Formazione professionale in ambito agricolo" e sono i seguenti:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore;

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all'iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l'attestato di partecipazione.

Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari. L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono state verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

*(omissis)*

*Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

*(omissis)*

*Valutazione generale della misura*

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste (e precedentemente descritte nelle due sottomisure 2.1 e 2.3) conferiscano alla Misura un grado di rischiosità medio basso in quanto agiscono positivamente:

~~a) sul rispetto della normativa sugli appalti;~~

b) sul miglioramento delle domande di pagamento.

I criteri di selezione saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

### **3: Modifica all'Operazione 4.4.1 – introduzione costi standard e integrazione dei principi per i criteri di selezione**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Con la presente modifica si prevede di introdurre nell'Operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema) l'utilizzo di costi standard ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 67 par. 1 lett. b) e par. 5 lett. a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tali costi standard sono basati sul Prezzario regionale per Opere e Lavori Pubblici e riguardano le operazioni più ordinarie e standardizzabili per la realizzazione di formazioni arbustive/arboree (siepi, filari, boschetti):

- lavorazione del terreno;
- posa a dimora delle piante.

Si tratta dei costi standard adottati per le medesime voci di costo nell'ambito dell'Operazione 8.1.1 (Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli), Azione 3 (Impianti di bosco permanente).

Si propone inoltre di integrare i principi per la fissazione dei criteri di selezione, affinché possano essere considerati tra le zone preferenziali:

- nel periodo antecedente la definizione della rete ecologica regionale, i corridoi ecologici e i tratti di connessione già individuati a livello provinciale;
- i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità e i territori Unesco MAB (Man And Biosphere);
- le fasce tampone riparie lungo i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico buono delle acque.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

Il testo dell'Operazione 4.4.1 "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" viene così integrato.

##### Paragrafo 8.2.4.3.11.5 "Costi ammissibili"

Il penultimo capoverso viene così sostituito:

~~<< I costi ammissibili possono comprendere la remunerazione di attività svolte dal richiedente (es. fertilizzazione di fondo, preparazione del terreno, tracciamento dei filari e scavo delle buche, posa a dimora delle piante), nel rispetto dell'art. 69.1 del reg.(UE) 1303/2013.~~

**Nel caso delle formazioni arbustive e/o arboree, i costi relativi alla lavorazione del terreno e alla posa a dimora delle piante possono essere riconosciuti sulla base dei costi standard di cui al**

paragrafo 8.2.4.3.11.10 (Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso), ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 67 par. 1 lett. b) e par. 5 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. >>

Paragrafo 8.2.4.3.11.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"

Nel primo capoverso, il terzo trattino viene modificato come segue:

<< - altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione **o, nel periodo antecedente la definizione della rete ecologica regionale, i tratti di connessione e corridoi ecologici già individuati a livello provinciale, a condizione che tali superfici siano state acquisite in formato digitale e possano essere sovrapposte con le particelle catastali nel sistema informativo della Regione;** >>

Dopo l'ultimo trattino sono inseriti i seguenti:

<< - **per i valori paesaggistici e ambientali, le zone riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità e le zone Unesco MAB (Man And Biosphere);**

- **le fasce tampone riparie lungo i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico buono delle acque, individuate dal Piano di gestione del Po.>>**

Tali modifiche vengono inserite, oltre che nel testo del PSR, anche nei criteri di selezione dell'operazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

Paragrafo 8.2.4.3.11.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso"

Il testo viene così sostituito:

<< ~~Non pertinente.~~

**Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 67 par. 1 lett. b) e par. 5 lett. a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, vengono adottati costi semplificati o costi standard basati sul Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, consultabile alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/>**

**I costi standard sono riferiti soltanto alle operazioni più uniformi e standardizzabili:**

- **preparazione del terreno;**
- **messa a dimora del materiale vivaistico.**

**Si tratta dei costi standard utilizzati per le medesime voci di spesa nell'ambito dell'Operazione 8.1.1 (Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli), Azione 3 - Impianti di bosco permanente. (cfr. gli Allegati al PSR "Metodologia costi standard misura 8.1.1" e "Certificazione costi standard misura 8.1.1").**

**Le voci del Prezzario regionale cui si fa riferimento sono le seguenti:**

<i>Codice prezario Regione Piemonte</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo unitario</i>
18.A92.A05.005	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).	€ 161,08 / ha
18.A92.A10.005	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	€ 140,24 / ha
18.A92.A15.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione è alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	€ 420,72 / ha
18.A92.A60.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	€ 2,41 cad.

Per le altre voci di costo, considerata l'elevata variabilità degli interventi ammissibili (specie impiegate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale utilizzo di pacciamatura e di protezioni dalla fauna selvatica, ecc.) si farà riferimento ai documenti giustificativi presentati dal beneficiario, la cui congruità sarà verificata in relazione alle voci pertinenti del prezario regionale o, in mancanza di queste, attraverso l'analisi dei prezzi o il confronto tra preventivi. >>

### **Effetti previsti della modifica**

Gli effetti previsti della modifica sono:

- una semplificazione delle procedure istruttorie mediante l'utilizzo di costi standard per le voci di costo sopra indicate;
- la possibilità di considerare fra le aree preferenziali di applicazione dell'intervento le zone riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, i territori Unesco MAB (Man And Biosphere) e, nel periodo antecedente la definizione della rete ecologica regionale, i corridoi ecologici già individuati a livello provinciale.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La proposta non ha effetti sulla congruenza con l'AdP.

## 4: Modifica all'Operazione 10.1.1 – modalità innovative di applicazione del metodo della confusione sessuale

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Gli impegni facoltativi dell'Operazione 10.1.1 "Produzione integrata" e della misura 11 "Agricoltura biologica" comprendono fra l'altro l'applicazione del metodo confusionale, che consiste nel diffondere all'interno di frutteti e vigneti l'attrattivo sessuale di alcuni fra i principali parassiti, in modo da disorientare i maschi e ostacolarne la riproduzione. La tecnica più consolidata prevede l'utilizzo di erogatori collocati negli appezzamenti da proteggere in numero di 500-1.000/ha.

In anni recenti si sta registrando anche una certa diffusione di modalità innovative che prevedono:

- l'utilizzo di *puffer* collocati nel frutteto in posizioni opportune in numero di 2-4/ha;
- la cosiddetta confusione sessuale "liquida", applicata su melo e pesco mediante la ripetuta irrorazione dell'attrattivo sessuale sulle colture per mezzo dell'atomizzatore.

Si è ritenuto pertanto necessario verificare che il sostegno previsto dal PSR per la lotta confusionale rimanesse giustificato in caso di adozione delle tecniche alternative. Trattandosi di un impegno facoltativo che può essere assunto soltanto in aggiunta all'impegno di base, ai sensi dell'art. 11 (2) del regolamento (UE) n. 808/2014 la verifica ha riguardato gli effetti economici derivanti dall'applicazione congiunta dell'impegno di base (agricoltura integrata o biologica) e dell'impegno facoltativo (confusione sessuale nelle sue diverse modalità di applicazione). A seguito dell'esito positivo di tale valutazione, si propone di integrare la descrizione dell'impegno contenuta nella scheda di misura e i conti giustificativi degli aiuti allegati al PSR in modo da considerare anche le tecniche innovative sopra indicate. In base alla revisione effettuata, gli importi giustificabili per i metodi alternativi sono risultati in genere più elevati rispetto al metodo tradizionale, con variabilità in relazione alle colture interessate; tuttavia non si ritiene di differenziare i premi riferiti all'impegno facoltativo, trattandosi di fatto di metodi analoghi.

### Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'Operazione 10.1.1 "Produzione integrata" viene così modificato.

#### Paragrafo 8.2.9.3.1.1 "Descrizione del tipo di intervento"

(...)

Impegni aggiuntivi

(...)

Impegno 8: Metodo della confusione sessuale

L'ultimo capoverso viene integrato come segue:

<<I diffusori di feromoni (**erogatori tradizionali o puffer**) devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice al fine di garantire un'adeguata concentrazione dell'attrattivo intorno alle colture da proteggere.

**In alternativa alla collocazione di diffusori può essere adottata la confusione sessuale “liquida”, che consiste nell'irrorazione del feromone mediante ripetuti passaggi dell'atomizzatore. >>**

Paragrafo 8.2.9.3.1.10 “Informazioni specifiche della misura” - Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici (...)

(...)

IMPEGNI AGGIUNTIVI

*Confusione sessuale*

L'ultima frase viene integrata come segue:

<< Compensato: maggiori costi (acquisto e posa erogatori **o acquisto e irrorazione del prodotto in caso di confusione “liquida”**, monitoraggio insetto: campionamento e controllo frutti 2-3 volte per stagione); minori costi (mancati trattamenti chimici); minori ricavi per perdite di resa.>>

Allegato al PSR: Tabella di sintesi impegni Misura 10

OPERAZIONE 10.1.1 - PRODUZIONE INTEGRATA

(...)

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Impegno 8 (facoltativo): metodo della confusione sessuale

- Colonna DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

L'ultima frase viene integrata come segue:

<< I diffusori di feromoni (**erogatori tradizionali o puffer**) devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. **In alternativa alla collocazione di diffusori può essere adottata la confusione sessuale “liquida”, che consiste nell'irrorazione del feromone mediante ripetuti passaggi dell'atomizzatore. >>**

- Colonna COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI CONSIDERATI NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI

Il testo viene integrato come segue:

<<Compensati i costi aggiuntivi per l'acquisto e la posa degli erogatori (**o, in caso di confusione sessuale “liquida”, per l'acquisto e l'irrorazione del prodotto**) e per lo specifico monitoraggio richiesto dalla lotta confusionale; compensati i minori ricavi corrispondenti alle perdite di resa; nella quantificazione dell'aiuto sono considerati anche i risparmi sui trattamenti insetticidi.>>

Allegato al PSR: Giustificazione premi misure a superficie

*Paragrafo 3.2 “Giustificazione dei premi per l'intervento aggiuntivo 10.1.1 - metodo della confusione sessuale (è intervento aggiuntivo anche delle sottomisure 11.1 e 11.2 introduzione e mantenimento delle tecniche di produzione biologica)”*

Vengono apportate le integrazioni e modifiche indicate in allegato.

Il documento di certificazione dei premi verrà aggiornato di conseguenza.

**Effetti previsti della modifica**

La modifica consente di ammettere al sostegno del PSR, sulla base di specifici calcoli giustificativi, alcune tecniche innovative di applicazione del metodo confusionale.

**Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

**Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica non influisce sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

## 5: Modifica alle Azioni 10.1.3/3, 10.1.5/1, 10.1.5/2 e 10.1.7/2 – variazioni di superficie in corso di impegno

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nella parte generale della misura 10 (par. 8.2.9.2: *Descrizione generale della misura*, sottoparagrafo *Possibilità di variare le superfici impegnate*) è previsto che, per le operazioni per le quali viene specificamente indicato, il numero di ettari possa variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè se l'intervento non si applica ad appezzamenti fissi e la variazione non compromette la finalità dell'impegno.

Nella trattazione specifica degli interventi è indicato che le azioni 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.5/1 (Distribuzione di effluenti con interrimento immediato), 10.1.5/2 (Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande) e 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica) non sono vincolate ad appezzamenti fissi.

Per l'azione 10.1.3/3, in particolare, la possibilità di variare gli appezzamenti è motivata dal fatto che, nel momento in cui la matrice organica di origine extra-aziendale si rende disponibile, i terreni oggetto di impegno nell'anno precedente possono non essere idonei allo spandimento per la presenza di coltivazioni in atto.

Riguardo all'azione 10.1.7/2, la facoltà di variare le particelle è compatibile con l'impegno a coltivare piante erbacee annuali (e quindi prive di elementi permanenti) quali mais, frumento, girasole ecc. per l'alimentazione della fauna selvatica.

Benché gli interventi sopra citati non siano vincolati ad appezzamenti fissi, per le azioni 10.1.3/3, 10.1.5/1 e 10.1.5/2 il PSR prevede che durante il quinquennio la superficie oggetto di impegno non possa diminuire (a eccezione del caso in cui la riduzione di una delle azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2 sia compensata dall'aumento dell'altra), mentre per l'azione 10.1.7/2 non è specificato se la superficie possa variare e in quale misura.

In proposito occorre considerare che la variazione delle particelle comporta necessariamente una variazione della superficie oggetto di impegno espressa in ettari. Inoltre, per l'azione 10.1.3/3 l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno è correlata alla quantità disponibile di matrice organica extra-aziendale (fornita ad esempio da un centro di compostaggio), che può essere soggetta ad oscillazioni da un anno all'altro. Si ritiene pertanto necessario applicare alle azioni sopra indicate la possibilità di variare la superficie entro il limite del 20% previsto dal PSR. Tale modifica rispetta le condizioni specificate nel citato art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, poiché riguarda impegni a particelle variabili e non pregiudica il conseguimento delle loro finalità ambientali. Le riduzioni di superficie infatti non possono oltrepassare il 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno e, a livello complessivo, sono compensate dagli aumenti consentiti nella stessa misura dal criterio sopra richiamato. Dal punto di vista ambientale un'assenza di flessibilità risulterebbe controproducente, in quanto tenderebbe a scoraggiare l'adesione degli agricoltori per il

timore di dover restituire gli aiuti corrispondenti alle riduzioni di superficie pur avendo sostenuto i relativi oneri economici.

## Descrizione delle modifiche proposte

A) Il testo dell'Operazione 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa" viene così modificato.

### Paragrafo 8.2.9.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento"

*Azione 3: Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione generale*

Dopo il punto 8, il penultimo capoverso viene modificato come segue:

<<L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013) ed è abbinabile alle azioni 1 e 2. ~~La superficie complessiva oggetto dell'impegno non può diminuire nel corso del quinquennio, ma le superfici investite con le singole colture possono variare in funzione dell'avvicendamento aziendale. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.>>~~

B) Il testo dell'Operazione 10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" viene così modificato.

### Paragrafo 8.2.9.3.5.1 "Descrizione del tipo di intervento"

(...)

*Azione 1: Distribuzione di effluenti con interrimento immediato*

L'ultimo capoverso viene sostituito come segue:

**"Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.**

~~La superficie complessiva oggetto dell'impegno non può diminuire nel corso del quinquennio, ma poiché le superfici investite con le singole colture possono variare annualmente in funzione dell'avvicendamento aziendale, la superficie oggetto dell'azione 1 può variare, purché in modo complementare all'azione 2, assicurando così che la somma delle superfici oggetto delle due azioni risulti invariata."~~

*Azione 2: Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande*

Il penultimo capoverso viene sostituito come segue:

**"Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.**

~~La superficie complessiva oggetto dell'impegno non può diminuire nel corso del quinquennio, ma poiché le superfici investite con le singole colture possono variare annualmente in funzione dell'avvicendamento aziendale, la superficie oggetto dell'azione 2 può variare, purché in modo~~

~~complementare all'azione 1, assicurando così che la somma delle superfici oggetto delle due azioni risulti invariata."~~

C) Il testo dell'**Operazione 10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema"** viene così modificato.

Paragrafo 8.2.9.3.7.1 "Descrizione del tipo di intervento"

(...)

AZIONE 2 – Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

L'ultimo capoverso viene integrato come segue:

"Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle oggetto di intervento. **Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.**"

#### **Effetti previsti della modifica**

Migliore applicabilità delle azioni sopra citate.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

#### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica non influisce sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

## 6: Modifica all'Operazione 10.1.6 – variazioni condizioni di ammissibilità

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il collegamento tra l'Operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" e la 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" previsto nel PSR è dovuto alla necessità di mantenere il presidio del territorio sostenendo gli allevatori più colpiti dalle predazioni, ossia quelli che portano il bestiame in alpeggio. L'obiettivo è incentivare tali allevatori, mediante l'erogazione dei premi di entrambe le Operazioni, a non abbandonare i pascoli meno facilmente raggiungibili e più soggetti a predazioni, abbinando la messa in opera di sistemi di prevenzione alla gestione ecosostenibile dei pascoli.

A seguito del continuo aumento del numero di branchi di lupo in Piemonte (in un solo anno si è passati da 27 a 33 branchi con minimo 195 lupi censiti) ed il loro maggiore avvicinamento agli insediamenti umani ed agli allevamenti, si è verificata maggior aggressività nei confronti del bestiame, in particolare di quello allevato in zone marginali dove si trovano prevalentemente i capi delle razze ovine e caprine in pericolo di abbandono.

In Piemonte l'allevamento di razze ovine e caprine in pericolo di estinzione ha caratteristiche particolari: è di tipo stanziale e si svolge in zone marginali del territorio; questi allevamenti sono soggetti a predazione nonostante non pratichino l'alpeggio ma effettuino il pascolamento in zona limitrofa al centro aziendale. Essi hanno inoltre come caratteristica il pascolamento notturno del bestiame nel periodo estivo; a tal fine sono predisposte recinzioni fisse che però non garantiscono la difesa dalla predazione.

Si ritiene pertanto necessario intervenire a favore di tale tipologia di allevatori partecipanti all'Operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono", che presidiano questi territori marginali allevando razze locali, mediante la deroga da alcuni impegni previsti nell'attuale stesura dell'Operazione 10.1.6, consentendo loro di non aderire all'Operazione 10.1.9, mantenendo altri strumenti di difesa, quali cani da guardiania e custodia continuativa.

La suddetta deroga non incide sulla giustificazione del premio in quanto l'adesione all'Operazione 10.1.9 non è elemento preso in considerazione per il calcolo del premio per l'operazione 10.1.6.

La proposta di modifica non riduce il valore ambientale dell'Operazione 10.1.9, bensì lo amplia permettendo anche alle tipologie di allevatori di cui sopra di continuare ad allevare al pascolo i loro capi mettendo in atto le misure di prevenzione delle predazioni specifiche della Operazione 10.1.6.

## Descrizione delle modifiche proposte

Il testo dell'Operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" viene così modificato.

### Paragrafo 8.2.9.3.6.1 "Descrizione del tipo di intervento"

" (...)

Per avere diritto al premio gli allevatori si impegnano per 5 anni ad adottare i seguenti sistemi di difesa per il bestiame condotto al pascolo in collina e in montagna:

1. (...)

(...)

4. Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria.

- Valenza ambientale: la mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l'abbandono progressivo dei pascoli a causa dell'aumento del numero dei predatori, di conseguenza si ha la mancata conservazione della cotica erbosa e del miglioramento floristico ottenuti mediante lo sfruttamento delle superfici a pascolo.

**Gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale o i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall'adesione all'operazione 10.1.9 e si impegnano per 5 anni ad adottare i sistemi di difesa per il bestiame condotto al pascolo in collina e montagna di cui al punto 3 (Impiego di cani da guardiania) e al punto 4 (Custodia continuativa).**

E' previsto il rispetto degli impegni dell'operazione per un periodo di cinque anni, al termine dei quali sono possibili proroghe annuali.

Ai beneficiari sarà fornita adeguata formazione al fine di acquisire le conoscenze e le informazioni necessarie per attuare gli impegni connessi all'operazione."

### Paragrafo 8.2.9.3.6.4 "Beneficiari"

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

**Allevatori singoli o associati che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.**

#### Paragrafo 8.2.9.3.6.6 “Condizioni di ammissibilità”

“(…)

La condizione di ammissibilità è la seguente:

- aderire all’operazione 10.1.9. “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”, al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse;

**- gli allevatori che aderiscono all’operazione 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono” e hanno la sede aziendale o i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall’adesione all’operazione 10.1.9;**

- i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina ed appartenere alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

Per poter essere ammesse le domande aderenti all’operazione devono riguardare un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

(…)”

#### **Effetti previsti della modifica**

Si ritiene che la modifica proposta sia una efficace risposta al pericolo di abbandono delle terre marginali e più difficili e sostenga l’allevamento delle razze locali già in pericolo di abbandono.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno.

#### **Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato**

Nessuno

## 7: Modifica alla Misura 11 - condizioni di ammissibilità Operazioni 11.1 e 11.2

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La versione vigente della Misura 11 "Agricoltura biologica" non collega la durata della conversione alla tipologia di colture e quindi non permetterebbe di allineare perfettamente il livello di premio (conversione per 2 o 3 anni) all'effettivo periodo secondo le norme del regime biologico che prevedono 2 anni di conversione per le colture erbacee e 3 anni di conversione per le colture permanenti.

### Descrizione delle modifiche proposte

A) Il testo dell'Operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" viene così modificato.

#### Paragrafo 8.2.10.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità"

Il primo capoverso viene modificato come segue:

"I beneficiari devono:

- a) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013,
- b) praticare l'agricoltura biologica ai sensi dei regolamenti (CE) n. 834/2007 **(abrogato dal reg. (UE) 2018/848 che si applicherà a decorrere dall'1.1.2021)** e n.889/2008 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica.

~~e) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni.~~

**Sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg. (CE) n.834/2007) da un periodo inferiore o pari a :**

- **3 anni** nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 "aziende specializzate nelle colture permanenti" e OTE 8.4.2 "aziende miste colture permanenti e allevamenti";
- **2 anni** nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente."

#### Paragrafo 8.2.10.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)"

Prima del testo attualmente vigente viene introdotto quanto segue:

**"La durata totale del sostegno è pari a cinque anni.**

**Il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:**

- **alle aziende classificate con OTE 3 o con OTE 8.4.2:**

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento

- alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE differente dalle classi del trattino precedente:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento	Livello mantenimento

Laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente."

**B)** Il testo dell'Operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" viene così modificato.

Paragrafo 8.2.10.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità"

Il primo capoverso viene modificato come segue:

"I beneficiari devono:

- essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013,
- praticare l'agricoltura biologica ai sensi dei regolamenti (CE) n 834/2007 **(abrogato dal reg. (UE) 2018/848 che si applicherà a decorrere dall' 1.1.2021)** e n.889/2008 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica.

~~e) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da almeno 3-anni.~~

Sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg. (CE) n.834/2007) da un periodo superiore a :

- 3 anni nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 "aziende specializzate nelle colture permanenti" e OTE 8.4.2 "aziende miste colture permanenti e allevamenti";
- 2 anni nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente."

### **Effetti previsti della modifica**

La proposta viene riferita all'OTE (Orientamento tecnico economico) anziché alle singole colture o alle singole particelle per rendere migliore e più veloce la verifica del rispetto della condizione di ammissibilità ad un nuovo bando di adesione al sostegno della Conversione (11.1) piuttosto che al sostegno del Mantenimento (11.2). In tal modo l'informazione dell'OTE recuperata dall'Anagrafe delle aziende verrà incrociata con il sistema informativo del metodo di produzione biologica ed in base al periodo già svolto potrà essere assegnato il periodo di conversione ed il relativo importo spettante. Viene così evitata la possibilità di assegnare per più tempo del dovuto il premio al livello di conversione (più elevato) anziché il premio al livello di mantenimento.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno.

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di Partenariato.

## 8: Modifica alle Misure 10.2 e 16 – inserimento limiti massimi di spesa o di contributo

### concedibile

#### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nella predisposizione delle schede iniziali per le misure in oggetto, ad eccezione dell'Operazione 16.1.1, non sono stati previsti limiti massimi di spesa ammissibile o di contributo concedibile per ciascuna domanda di sostegno. Al fine di assicurare la reale sostenibilità economica degli interventi e favorire l'ampliamento della loro positiva ricaduta sul territorio, incentivando la presentazione e il finanziamento di un maggior numero di progetti innovativi, si ritiene necessario inserire tali limiti nelle operazioni per le quali si prevede di aprire dei bandi, garantendo così un uso ottimale delle limitate risorse disponibili.

Di seguito si riportano gli elementi a sostegno dell'individuazione dei singoli importi per le diverse operazioni:

- **Operazione 10.2.1:** si fa riferimento al documento “Giustificazione dei Premi di cui agli artt. 28, 29, 30, 31 del Reg. (UE) 1305/2013” allegato al PSR 2014-2020 e predisposto dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (Ipla). Alla sezione 3.22 “Giustificazione dei premi per l'operazione 10.2.1 – conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali” è presente un'analisi dei costi annuali sostenuti per le attività finanziabili su due esemplificazioni, una viticola e una frutticola, da cui si desume un costo annuo ad ettaro per il primo esempio di € 65.000 ad ettaro e nel secondo caso di € 50.000 ad ettaro. Si è pertanto prevista una spesa massima ammissibile di 150.000 euro tenendo conto dei dati sopra indicati, della dimensione dei campi catalogo presenti in Piemonte e della durata media biennale degli interventi.
- **Operazione 16.2.1**
  - **Azione 1 (foreste):** il massimale di € 600.000 è stabilito in relazione alla potenzialità di investimento e ricadute territoriali dell'Operazione, pur mantenendo una sostenibilità economica delle iniziative; infatti i progetti pilota prevedono, in genere, un certo numero di anni per poter esplicitare in pieno le potenzialità di un'idea nuova, richiedendo quindi uno sforzo di cooperazione intenso e prolungato: prevedendo gruppi di cooperazione costituiti da almeno 3/5 soggetti che operino su un periodo temporale di 3/5 anni, ciò significa un impegno (comprensivo di investimenti e personale per la cooperazione) medio annuo di ogni singolo soggetto cooperante pari a circa € 35.000, corrispondente a circa il 20/30% del fatturato medio di un'impresa forestale.
  - **Azione 2 (piattaforma bioeconomia):** la spesa massima ammissibile è pari a € 200.000; all'interno di tale valore limite, la spesa massima ammissibile per l'insieme delle imprese agricole che fanno parte del gruppo di cooperazione non può comunque superare il valore

di € 100.000. I massimali di entrambe le Azioni sono stabiliti in relazione alla potenzialità di investimento e ricadute territoriali dell'Operazione, pur mantenendo una sostenibilità economica delle iniziative. Infatti i progetti finanziati prevedono, in genere, un certo numero di anni per poter esplicitare in pieno le potenzialità di un'idea nuova, richiedendo quindi uno sforzo di cooperazione intenso e prolungato. Prevedendo gruppi di cooperazione costituiti da almeno 3 / 5 soggetti che operino su un periodo temporale di ca. 3 anni, significa un impegno (comprensivo di investimenti e personale per la cooperazione) medio annuo di ogni singolo soggetto cooperante pari a poco meno di € 20.000, corrispondente a ca. il 20% della produzione standard media di un'impresa agricola.

- **Operazione 16.4.1:** la spesa massima ammissibile è pari a € 100.000. Il massimale è stabilito in relazione alla potenzialità di investimento e ricadute territoriali dell'Operazione; la quantificazione è legata a una stima del numero di anni necessari per poter sviluppare effettive strategie di cooperazione da 1 ad un massimo 2 anni e alla valutazione dell'impegno finanziario sostenuto relativamente alle sole spese immateriali di cooperazione (studi di fattibilità, costi di animazione e costi di promozione a raggio locale) anche in considerazione della natura sperimentale della misura che mira a stimolare nuove forme di cooperazione che troveranno sbocco per quanto riguarda gli investimenti su altre misure PSR; tale quantificazione permetterà quindi ai soggetti partecipanti di mantenere l'impegno finanziario sottoscritto senza eccessivo rischio e nel contempo di sperimentare un nuovo percorso di cooperazione che sarà oggetto di valutazione al termine del biennio.

La quantificazione della spesa massima è stata stimata partendo dall'analisi di progetti presentati dal 2016 ad oggi da associazioni di produttori (OP, Consorzi di tutela, società consortili, cooperative, associazioni permanenti e temporanee di impresa, con almeno 50 soci aderenti), in merito alle attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti di qualità sul mercato interno comunitario. Da tale analisi si è riscontrato che per progetti con un importo di attività dai 200.000 ai 300.000 euro l'incidenza delle spese di progettazione, analisi fattibilità, coordinamento, gestione e animazione del progetto, comprese le spese generali, è stata in media del 15% annuo (circa 60.000 euro per 2 anni) mentre le attività promozionali ricadenti nel raggio locale (materiale promozionale, manifestazioni locali ecc.) hanno un'incidenza media di ca. il 10% all'anno (circa 40.000 euro in un biennio); da tali considerazioni si può stimare che una spesa ammissibile pari a euro 100.000 al 100% di intensità del sostegno di cui 60% per spese di cooperazione e 40% per spese promozionali possa stimolare per almeno 3 anni (il primo anno per incentivare la cooperazione, il secondo per promuoverla e consolidarla e il terzo anno per stimolare la commercializzazione) su un territorio e nei soggetti partner attività dal valore complessivo di almeno 500.000 – 600.000 euro.

- **Operazione 16.7.1, Azione 1:** il contributo massimo concedibile, inteso come somma del contributo concesso per ciascuna area interna nelle due fasi di cui si compone l'Azione, è pari a € 2.500.000. Tale limite è legato alla dotazione finanziaria indicativa da destinare a ciascuna area interna riportata nella sezione 8.1 del PSR (Sottosezione "Attuazione della strategia

nazionale per le aree interne"); l'importo fissato è inoltre contenuto negli Accordi di programma sottoscritti o in corso di sottoscrizione con ciascuna delle quattro Aree.

- **Operazione 16.9.1:** la spesa massima ammissibile è pari a € 200.000. Il massimale dell'operazione è stabilito in relazione alla potenzialità di investimento e ricadute territoriali dell'Operazione, pur mantenendo una sostenibilità economica delle iniziative. Infatti i progetti finanziati prevedono, in genere, un certo numero di anni per poter esplicitare in pieno le potenzialità di un'idea nuova, richiedendo quindi uno sforzo di cooperazione intenso e prolungato. Prevedendo gruppi di cooperazione costituiti da almeno 3 / 5 soggetti che operino su un periodo temporale di ca. 3 anni, significa un impegno (comprensivo di investimenti e personale per la cooperazione) medio annuo di ogni singolo soggetto cooperante pari a ca. € 10.000, corrispondente a ca. il 30% della produzione standard media delle imprese agricole di piccole e medie dimensioni.

### Descrizione delle modifiche proposte

Nella sezione "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" delle operazioni sottostanti sono inseriti gli importi di spesa massima ammissibile o di contributo concedibile così come specificato:

- **Operazione 10.2.1:** la spesa massima ammissibile è pari a € 150.000
- **Operazione 16.2.1**
  - **Azione 1 (foreste):** la spesa massima ammissibile è pari a € 600.000
  - **Azione 2 (piattaforma bioeconomia):** la spesa massima ammissibile è pari a € 200.000; all'interno di tale valore limite, la spesa massima ammissibile per l'insieme delle imprese agricole che fanno parte del gruppo di cooperazione non può comunque superare il valore di € 100.000
- **Operazione 16.4.1:** la spesa massima ammissibile è pari a € 100.000
- **Operazione 16.7.1, Azione 1:** il contributo massimo concedibile, inteso come somma del contributo concesso per ciascuna area interna nelle due fasi di cui si compone l'Azione, è pari a € 2.500.000
- **Operazione 16.9.1:** la spesa massima ammissibile è pari a € 200.000

### **Effetti previsti della modifica**

Vengono individuazione nella scheda di misura dei limiti massimi di spesa ammissibile o di contributo concedibile per ciascuna domanda di sostegno, in analogia con quanto già succede in altre misure/operazioni del PSR, a partire dall'operazione 16.1.1.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

Nessuno

## 9: Modifica al Capitolo 14 – demarcazione tra Operazione 4.2.1 e OCM ortofrutta

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In merito alla demarcazione tra gli interventi finanziati sul PSR, in particolare l'Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", e quelli finanziati da OCM Ortofrutta, si rileva come risultati di difficile applicazione la procedura di controllo attualmente indicata al capitolo 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità", che prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto. Infatti, le tempistiche di presentazione e rendicontazione degli investimenti dell'OCM Ortofrutta sono temporalmente sfasate rispetto alle domande di sostegno delle misure PSR (domanda di sostegno PSR nell'anno X e presentazione e rendicontazione degli investimenti OCM nell'anno X+1 a febbraio).

Si ritiene quindi di precisare meglio le diciture relative ai controlli contenute nei paragrafi interessati del capitolo 14; viene comunque garantito il controllo preliminare alla liquidazione dell'aiuto PSR e OCM.

### Descrizione delle modifiche proposte

Il capitolo 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità" viene così integrato:

#### "COMPLEMENTARITA' FRA PSR E OCM

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

(...)

#### **C) Per quanto riguarda gli INVESTIMENTI NELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E/O DI COMMERCIALIZZAZIONE,**

(...)

C.2) I Programmi Operativi approvati a valere sulla specifica **OCM** interverranno a livello di:

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con un costo totale non superiore a 300.000 €.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto, **se possibile, e comunque** preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

(...)

## **CONTROLLO DEMARCAZIONE**

La procedura di controllo della demarcazione e per evitare duplicazioni di finanziamento prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto, **se possibile, e comunque** e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP. Per facilitare tali verifiche sarà realizzato un sistema di codifica univoca degli investimenti.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.”

### **Effetti previsti della modifica**

Allineamento alle tempistiche delle OCM per le verifiche da effettuare in merito alla demarcazione.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.

## 10: Modifica al Capitolo 14 – demarcazione tra Sottomisure 4.1 - 4.2 e OCM Vino

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'analisi dei bandi emanati a partire dal 2016 sulle Sottomisure 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" si è verificato che:

- nella Sottomisura 4.1 i punti vendita sono stati una parte residuale nei progetti presentati nel comparto vitivinicolo e talvolta i beneficiari stessi hanno riscontrato dubbi nella scelta del canale di finanziamento per progetti riguardanti l'accoglienza del cliente (comprensivi di sale degustazione) e la vendita diretta;
- nella sottomisura 4.2 i punti vendita non sono stati finanziati.

Pertanto, si rende opportuno modificare il capitolo 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità":

- consentendo solo su OCM il finanziamento dei punti vendita (interni ed esterni) delle aziende agricole prevalentemente vitivinicole (individuate in base all'OTE);
- in via residuale, consentendo sul PSR il finanziamento dei punti vendita (solo interni) di prodotti vitivinicoli delle aziende agricole non prevalentemente vitivinicole (individuate per esclusione in base all'OTE).

### Descrizione delle modifiche proposte

Il capitolo 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità" viene così integrato:

#### **"COMPLEMENTARITA' FRA PSR E OCM**

##### SETTORE VITIVINICOLO

Per il settore vitivinicolo la complementarità tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 – attuati rispettivamente dal Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

**A) Nel rispetto di quanto disposto dal Reg. delegato n. 612/2014 riguardante le misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano finanziabili dall'OCM e con possibile sovrapposizione con misure/azioni PSR della Regione Piemonte le seguenti operazioni:**

#### 1) Misura ristrutturazione e riconversione vigneti

(...)

## 2) Misura investimenti nel settore vitivinicolo

Per le aziende agricole **con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente - con codici 351 o 352 o 354** e per le imprese di trasformazione

- Punti vendita aziendali **adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (localizzati all'interno e all'esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione) purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali)**, comprensivi di sale di degustazione.

E' inoltre possibile prevedere il finanziamento di punti vendita extra aziendali **adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (ovvero quelli localizzati all'esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione)** che possono essere ubicati: ~~-In Italia, al di fuori del Piemonte-~~ al di fuori dell'Italia, in altri Paesi UE.

### **B) Con il PSR risultano finanziabili le seguenti operazioni**

Per le aziende agricole (Sottomisura 4.1)

(...)

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2)

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (**in merito alla commercializzazione: limitatamente alla Sottomisura 4.1, limitatamente ai** punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive **e limitatamente alle aziende agricole con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente - diverso dai codici 351, 352 e 354**) dei prodotti vitivinicoli
- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (**in merito alla commercializzazione: limitatamente alla sottomisura 4.1, limitatamente ai** punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive **e limitatamente alle aziende agricole con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente - diverso dai codici 351, 352 e 354**) dei prodotti vitivinicoli

(...)"

### **Effetti previsti della modifica**

La modifica comporta una semplificazione per le aziende beneficiarie nella scelta del canale di finanziamento adatto alla specifica esigenza; inoltre risponde alle esigenze delle aziende che, avendo diverse unità produttive, scelgono di spostare nel tempo la collocazione delle fasi di trasformazione e conservazione.

In termini generali, grazie alle risorse dell'OCM Vino, si prevede un incremento di beneficiari che potranno realizzare investimenti volti all'accoglienza del cliente direttamente in cantina o in altre aree a elevata vocazione turistica, naturale e paesaggistica, e alla vendita diretta dei propri prodotti, aspetto sempre più importante nel comparto viticolo anche grazie al riconoscimento UNESCO dei paesaggi vitivinicoli.

**Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

**Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

## **11: Modifica al Capitolo 14 – demarcazione tra Operazione 10.1.8 e PAC**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

In seguito alla circolare AGEA coordinamento prot. 44438 del 24.05.2017 con oggetto “Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato disciplina e controlli per la campagna 2017” che prevede la sovrapposizione con il PSR, art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013, in particolare con gli interventi previsti dall’Operazione 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”, ed in seguito alle sollecitazioni di ARPEA pervenute con nota prot. 4667 del 30.05.2018, si ritiene di specificare meglio la relativa demarcazione.

Occorre quindi modificare il capitolo 14 del PSR “Informazioni sulla complementarità”, al paragrafo “DEMARCAZIONE PER IL SETTORE ZOOTECNICO BOVINO”.

Si precisa che, per quanto riguarda il premio previsto dal Reg. 1307/2013 per le agnelle da rimonta, non è necessaria alcuna demarcazione in quanto queste non costituiscono categoria finanziata con l’Operazione 10.1.8, così come per le vacche nutrici da carne.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Al capitolo 14 del PSR “Informazioni sulla complementarità”, il paragrafo “DEMARCAZIONE PER IL SETTORE ZOOTECNICO BOVINO” viene così modificato.

“(…) Le vacche nutrici ed i vitelli da esse nati, che beneficiano del sostegno accoppiato della PAC risultano appartenere alla stessa tipologia di capi oggetto dell’operazione 10.1.8.

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento fra il PSR (art. 28 del reg (UE) 1305/2013) e la PAC (art. 52 del reg. (UE) 1307/2013) viene eseguita la seguente demarcazione: i beneficiari del pagamento corrisposto ai **vitelli soggetti** delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione, ammissibili ai sensi della misura 10, operazione 10.1.8 del PSR non possono beneficiare dell’aiuto a titolo dell’art. 52 del citato Reg. (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. L’individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.”

### **Effetti previsti della modifica**

Vengono specificati alcuni aspetti della demarcazione, al fine di garantire la non sovrapposizione tra l’Operazione in oggetto e i pagamenti PAC.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato**

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l’AdP.

## **12: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 8.1 “Condizioni generali applicate a più di una misura”**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L’art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l’applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 dello stesso TFUE. Si ritiene di integrare il Capitolo 8.1 del PSR “Condizioni generali applicate a più di una misura” riportando i riferimenti del provvedimento adottato dall’Autorità di Gestione in cui sono riportate le basi normative per le misure PSR soggette alle regole sugli Aiuti di Stato.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Al termine del testo vigente del capitolo 8.1 viene inserito il seguente paragrafo:

<<Con Determinazione dirigenziale 786 del 24 luglio 2018 l'AdG ha approvato il documento “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato”. Tale documento costituisce integrazione della base giuridica delle misure, sottomisure e operazioni del PSR assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, da applicare a tutti i regimi di aiuto, in esenzione e notificati. >>

### **Effetti previsti della modifica**

Vengono specificati alcuni aspetti della demarcazione, al fine di garantire la non sovrapposizione tra l’Operazione in oggetto e i pagamenti PAC.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato**

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l’AdP.

## 13: Aiuti di Stato - Modifiche alle Misure 4, 7, 10.2 e 16

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

**A)** In attesa di procedere alla notifica del regime di aiuto relativo all'**Operazione 4.4.1 "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema"**, occorre integrare la relativa base giuridica inserendo il Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis").

**B)** Per completezza di informazione e in coerenza con le notifiche effettuate sui regimi di aiuto previsti dalla **Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali"**, occorre integrare la base giuridica di tale Misura inserendo gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020".

**C)** Riguardo l'**Operazione 10.2.1 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura"**, a seguito di chiarimenti da parte della Commissione europea (Unità I.2 "Aiuti di Stato" della DG Agri), si ritiene necessario modificare l'elenco dei beneficiari al fine di escludere la partecipazione di soggetti diversi da quelli ipotizzabili all'interno di un'operazione esclusivamente agricola e rientrante dunque nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE; inoltre si specifica la definizione di Organismo di ricerca così come riportata all'art.2, punto (50) del Reg. (UE) 702/2014.

**D)** A seguito delle notifiche effettuate per i regimi di aiuto previsti dalla **Misura 16 "Cooperazione"** ai sensi degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Aiuti di Stato" della DG Agri), si rende necessario modificare il testo della parte generale della Misura, nonché delle varie Operazioni al fine di renderlo conforme alle norme pertinenti.

### Descrizione delle modifiche proposte

#### **A) Misura 4**

##### Paragrafo "Base giuridica"

(omissis)

- **regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".**

#### Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”

##### Paragrafo “Collegamenti con altre normative”

(omissis)

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.**

#### B) Misura 7

##### Paragrafo “Base giuridica”

(omissis)

- **Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.**

#### C) Operazione 10.2.1 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

##### Paragrafo “Beneficiari”

- **Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, secondo la definizione contenuta all’art.2, punto (50) del Reg. (UE) 702/2014: “organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”: un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell’innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati”**
- Enti dell’UE che (a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro statuto e o (b) hanno sia competenze che esperienza in materia di conservazione ex situ di risorse fitogenetiche
- Scuole agrarie e istituti superiori agrari

- Orti botanici
- Organizzazioni non governative che: (a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro statuto e o (b) hanno sia competenze che esperienza e capacità in materia di conservazione ex situ di risorse fitogenetiche

**Laddove tali enti svolgano attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.**

~~• Altri soggetti che riportino, tra gli scopi statutari, la conservazione ex situ o che abbiano maturato esperienza nella conservazione ex situ.~~

I beneficiari saranno selezionati sulla base di un invito pubblico di livello europeo per la presentazione di proposte progettuali.

#### **D) Misura 16**

##### Paragrafo "Base giuridica"

(omissis)

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis";**
- **Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.**

##### Paragrafo "Descrizione generale della misura"

(omissis)

**(\*) paragrafo (47) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018:**

***I costi diretti di progetti specifici di cooperazione realizzati nell'ambito dei tipi di operazione sono limitati ai seguenti costi ammissibili:***

***a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;***

***b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;***

*c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);*

*d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.*

### **Operazione 16.1.1 – Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI**

#### **Paragrafo “Tipo di sostegno”**

Incentivo a fondo perduto che è destinato a compensare i beneficiari per una parte dei costi ammissibili sostenuti per le seguenti azioni:

- azione 1: costituzione dei GO e concretizzazione di idee progettuali in proposta di progetto;
- azione 2: gestione dei GO e attuazione dei progetti.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. **Per i dettagli relativi ad importi e aliquote di sostegno, si veda il paragrafo dedicato.** ~~Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali.~~

#### **Paragrafo “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”**

Azione 1: sovvenzione di 15.000 euro erogata in forma forfettaria, come previsto dal paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegati al PSR “Calcolo per la determinazione della somma forfettaria - € 15.000,00 – PSR 2014-2020 - 16.1.1 – Azione 1” e “Certificazioni sulla metodologia di calcolo per la determinazione dei costi unitari e standard e di somme forfettarie nell'ambito del PSR 2014-2020 per la Misura 16 e l'Operazione 16.1.1 – Azione 1”). **Per tutto quanto concerne, nelle aree rurali, attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, l'aiuto viene concesso ai sensi della normativa “de minimis”; il regime de minimis non si applica alla cooperazione in ambito forestale.**

Azione 2:

- attività di gestione dei GO del PEI: **per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE e foreste:** 80% dei costi ammissibili a eccezione dei progetti relativi alle seguenti focus area: 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, 5E, per i quali l'aliquota del sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. **Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, l'intensità massima di aiuto, conformemente a quanto indicato al punto (710) e (711) degli orientamenti, è del 50%.**

- realizzazione dei progetti: **per attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE**: 80% dei costi ammissibili a eccezione dei progetti relativi alle seguenti focus area: 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, 5E, per i quali l'aliquota del sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano **comunque** l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. **Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del del TFUE**, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (\*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)\* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (\*vedere Descrizione generale della misura 16).

La spesa massima ammissibile è pari a € 875.000,00.

~~Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento.~~

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

### **Operazione 16.2.1 – Attuazione di progetti pilota**

#### **Paragrafo "Tipo di sostegno"**

Contributi in conto capitale destinati a coprire parte dei costi ammissibili sostenuti per i progetti. Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. ~~Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali.~~ **Per i dettagli relativi ad importi e aliquote di sostegno, si veda il paragrafo dedicato.**

#### **Paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)"**

- **Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione : per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE e foreste**: 80% dei costi ammissibili; **per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE**: 50% dei costi ammissibili.

- **Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE:** ~~per la realizzazione dei progetti~~ 80% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano **comunque** l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. **Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (\*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)\* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (\*vedere Descrizione generale della misura 16).**

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

### **Operazione 16.3.1 – Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale**

#### **Paragrafo "Tipo di sostegno"**

Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove forme di cooperazione tra piccoli operatori. Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, **si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno. ~~si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno prevista dal PSR per il corrispondente tipo di operazione.~~**

Il sostegno è concesso in conto capitale.

#### **Paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)"**

- **Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE:** 80% dei costi ammissibili; **per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE:** 50% dei costi ammissibili.

- **Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE:** ~~per la realizzazione dei progetti~~ 80% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano **comunque** l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. **Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici**

di cui al paragrafo (47) (\*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)\* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (\*vedere Descrizione generale della misura 16).

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

### **Operazione 16.4.1 – Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali**

#### **Paragrafo "Tipo di sostegno"**

Sovvenzione dei costi sostenuti per il coordinamento e l'organizzazione delle forme di cooperazione e per le attività progettuali o gestionali specifiche. In caso di attuazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Il sostegno è concesso in contributo in conto capitale. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, **si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno. ~~si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno prevista dal PSR per il corrispondente tipo di operazione.~~**

#### **Paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)"**

- **Costi degli studi, dell'animazione, di esercizio della cooperazione e delle attività promozionali: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE: aliquota del 100% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE: 50% dei costi ammissibili.**

- **Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE: 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (\*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e**

fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)\* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa “de minimis” (\*vedere Descrizione generale della misura 16).

Il sostegno è limitato al periodo massimo di sette anni.

### **Operazione 16.6.1 – Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l’industria**

#### **Paragrafo “Tipo di sostegno”**

Contributo in conto capitale destinato a compensare in tutto o in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'intervento effettuato. Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali.

In considerazione del fatto che l'operazione sostiene iniziative relative a prodotti che non rientrano nell'allegato I del TFUE, si applicano i punti (577) e (~~710~~ 711) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01).

#### **Paragrafo “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”**

**Per i costi relativi ai primi tre trattini del paragrafo Costi ammissibili, l'intensità del sostegno è pari:**

**a) al 50%, conformemente al punto (577) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01);**

**b) in alternativa, al 100% in conformità al regolamento 1407/2013 (de minimis).**

**I costi diretti di cui al quarto trattino del paragrafo Costi ammissibili:**

**a) in conformità ai punti (577) e (711) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01), saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell’importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l’investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata “zona c non predefinita”, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 10% dell’importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese;**

**b) in alternativa, saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 50%, in conformità al regolamento 1407/2013 (de minimis),**

~~L'intensità del sostegno è pari al 100% dei costi relativi ai primi tre trattini del paragrafo Costi ammissibili, conformemente ai punti (573) e (323) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01) e pari al 50% dei costi diretti di cui al quarto trattino del paragrafo Costi ammissibili, in conformità ai punti (577) e (710) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01).~~

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure del PSR. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno previsto per tale misura dal PSR.

### **Operazione 16.7.1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER**

#### Paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”

Azione 2

*(omissis)*

- ~~il mantenimento delle infrastrutture outdoor incluse nella Rete del patrimonio escursionistico regionale, la gestione in forma organizzata dei servizi di trasporto turistico e di prenotazione, di accoglienza, di diffusione dell'informazione turistica, di gestione in forma comune di processi di certificazione qualitativa delle strutture ricettive a servizio dei turisti e di monitoraggio della presenza e frequentazione turistica.~~

#### Paragrafo “Tipo di sostegno”

Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove forme di cooperazione tra partner pubblici e privati. In caso di attuazione di una strategia di sviluppo (seconda fase come sopra indicato), il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, **si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.** ~~si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno prevista dal PSR per il corrispondente tipo di operazione.~~

Il sostegno può essere concesso in conto capitale.

#### Paragrafo “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”

~~Per la cooperazione a favore di attività che rientrano nell'ambito dell'allegato I del TFUE e del settore forestale: aliquota del 100%. Per la cooperazione nelle zone rurali: aliquota del 50%. Il sostegno è limitato a un periodo massimo di 7 anni.~~

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE e foreste: aliquota del 100% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE: 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (\*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)\* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (\*vedere *Descrizione generale della misura 16*).

~~Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'art. 35(6) del Reg. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del PSR, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno ivi previsti.~~

### **Operazione 16.8.1 – Piani forestali e strumenti equivalenti**

#### **Paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)"**

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili **per i primi tre punti del paragrafo omonimo.**

Nel caso di un costo diretto che potrebbe essere coperto da un'operazione inserita in altra misura di sviluppo rurale, l'intensità dell'aiuto è identica all'intensità massima prevista dal PSR per tale operazione **in applicazione del punto 576 degli Orientamenti.**

**I restanti costi diretti, non rientranti nella cd. sovvenzione globale, saranno finanziati in regime "de minimis".**

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni.

## **Operazione 16.9.1 – Progetti di agricoltura sociale**

### **Paragrafo “Tipo di sostegno”**

Contributi in conto capitale destinati a compensare parte dei costi sostenuti per il progetto di cooperazione.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. ~~Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure~~ per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali **si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.**

### **Paragrafo “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”**

- **Costi degli studi, dell’animazione e di esercizio della cooperazione:** l’aliquota di sostegno è pari al 50% dei costi ammissibili.

- **Costi diretti di specifici progetti di cui al paragrafo (47) (\*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, questi saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell’importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l’investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata “zona c non predefinita”, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 10% dell’importo dei costi ammissibili per gli investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)\* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa “de minimis” (\*vedere Descrizione generale della misura 16).**

Il sostegno è limitato a un periodo massimo di sette anni.

### **Effetti previsti della modifica**

I testi delle misure vengono adeguati a quanto previsto dalla normativa sugli Aiuti di Stato.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato**

La modifica non impatta sulla congruenza con l’AdP.

## 14: Aiuti di Stato - Modifiche al Capitolo 13

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito delle comunicazioni/notifiche effettuate, vengono adeguati per le singole misure le basi giuridiche, i riferimenti puntuali dell'aiuto e gli importi finanziari.

### Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del capitolo 13 viene così modificato:

#### M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47  
FEASR (in EUR): 3.622.080,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 4.777.920,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.400.000,00

#### Indicazione\*:

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47 - Aiuto SA.46563(2016/XA)

**La concessione dell'aiuto potrà avvenire anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".**

#### M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: **vedere dettaglio riportato nell'apposito paragrafo** ~~Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 46~~

FEASR (in EUR): ~~29.324,00~~ **862.400,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~38.682,00~~ **1.137.600,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~68.006,00~~ **2.000.000,00**

#### Indicazione\*:

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme al ~~art. 46 del~~ Reg. (UE) n.702/2014 **e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).**

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

**La concessione dell'aiuto potrà avvenire anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".**

#### **M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 40 e 44 FEASR (in EUR): ~~11.707.080,00~~ 11.491.480,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~15.442.920,00~~ 15.158.520,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~27.150.000,00~~ 26.650.000,00

#### *Indicazione\*:*

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014:

- Art. 44 - Aiuto SA.48339 (2017/XA) – operazione 4.2.1 (interventi di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato);
- Art. 40 - Aiuto SA.48340 (2017/XA) - operazioni 4.3.2 e 4.3.4.

Operazione 4.4.3: NON AIUTO SA.48575(2017/N) - decisione C(2017) 7333 del 08.11.2017.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

**La concessione dell'aiuto potrà avvenire anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".**

*(omissis)*

## **M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)**

Titolo del regime di aiuti: vedere dettaglio riportato nell'apposito paragrafo

FEASR (in EUR): ~~20.516.927,00~~ 21.810.527,20

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~27.064.073,00~~ 28.770.472,80

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~47.581.000,00~~ 50.581.000,00

### *Indicazione\*:*

- Operazione 7.1.1: NON AIUTO SA.48576(2017/N) - decisione C(2017) 5686 del 18.08.2017;
- Operazione 7.1.2: NON AIUTO SA.48567(2017/N) - decisione C(2017) 7257 del 31.10.2017;
- operazione 7.3.1: Aiuto SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga";
- Operazione 7.5.1: in parte AIUTO e in parte NON AIUTO SA.48574(2017/N) - "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01 e s.m.i) - decisione C(2018) 706 del 13.02.2018;
- operazione 7.6.1: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis";
- Operazione 7.6.2: NON AIUTO SA.51144(2018/N) - decisione C(2018) 4311 del 11.07.2018.

## **M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41

FEASR (in EUR): 16.980.656,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 22.399.344,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 39.380.000,00

### *Indicazione\*:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41 - Aiuto SA.46566(2016/XA) e, da marzo 2018, Aiuto SA.50704(2018).

*(omissis)*

## **M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)**

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36

FEASR (in EUR): 2.832.984,00  
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.737.016,00  
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  
Totale (in EUR): 6.570.000,00

*Indicazione\*:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36 - Aiuto SA.46567(2016/XA) e, da marzo 2018, Aiuto SA.50705(2018).

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

*(omissis)*

**M16 - Cooperazione (art. 35)**

Titolo del regime di aiuti: “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i); Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ~~Art. 31~~ ; Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”  
FEASR (in EUR): ~~6.015.659,00~~ 15.912.470,00  
Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~7.935.313,00~~ 20.990.290,00  
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  
Totale (in EUR): ~~13.950.972,00~~ 36.902.760,00

*Indicazione\*:*

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 del Trattato è conforme all’art. 31 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell’art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

- Aiuto SA.50710(2018/N) – “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i.) - Decisione C(2018) 4823 del 17.7.2018

- Aiuto SA.51792(2018/N) - “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i.)

- Ulteriori interventi all’interno della presente misura e che costituiscano aiuto di Stato sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

**M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)  
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]**

Titolo del regime di aiuti: “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i.)”; Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”

FEASR (in EUR): ~~28.599.180,00~~ 11.845.640

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~37.725.449,00~~ 15.625.696

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~66.324.629,00~~ 27.471.336

*Indicazione\*:*

Ai regimi di aiuto promossi dai GAL in ambito Leader che non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato si applicheranno, ove pertinente, il Reg. (UE) 702/2014 , e il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i.).

- Operazioni 7.4.1 (GAL), 7.5.2, 7.6.3, 7.6.4 – LEADER – Aiuto SA.50986(2018/N) – “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i.) - Decisione C(2018) 4865 del 19.07.2018 – importo totale in spesa pubblica euro 21.435.896

- Le seguenti misure/operazioni PSR attivate dai GAL verranno attuate alle condizioni previste dai corrispondenti regimi approvati (importi in spesa pubblica):

- M3 (euro 50.000);
- M4.2 (euro 500.000);
- M4.3 (euro 900.000);
- M8 (euro 1.400.000);
- M16 (euro 3.185.000).

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell’art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

**Effetti previsti della modifica**

Vengono aggiornati per le singole misure le basi giuridiche, i riferimenti puntuali dell'aiuto e gli importi finanziari.

**Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

**Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.

## 15: Istituzione di sottotipologie areali nel PSR Piemonte

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si propone di istituire una nuova sottotipologia nell'ambito della tipologia areale B, sulla base di quanto previsto nel paragrafo 1.1.4 dell'Accordo di partenariato e analogamente a quanto già fatto nel PSR Piemonte per la tipologia areale C.

Verrebbe istituita la sottotipologia areale B<sub>M</sub> (aree rurali ad agricoltura intensiva di montagna) per quei comuni che pur essendo classificati B presentano territori classificati zone di montagna ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Occorre notare che già adesso alcuni comuni presentano una doppia classificazione, ma limitatamente alle isole amministrative. È il caso, ad esempio, del Comune di Magliano Alpi (CN), rientrante nella tipologia areale B ma la cui isola amministrativa sita in territorio montano rientra nella tipologia areale D. La proposta in oggetto prevede invece di classificare in tipologie areali diverse porzioni contigue di territorio comunale.

La proposta riguarda cinque comuni della Provincia di Cuneo (v. tabella 1). Si tratta di comuni il cui territorio è classificato in tutto (Castellar) o in parte come zona di montagna. Si propone pertanto di istituire la sottotipologia areale B<sub>M</sub> (aree rurali ad agricoltura intensiva di montagna), limitatamente ai territori montani dei 5 comuni cuneesi elencati in tabella.

Tali comuni infatti sono i soli, in Piemonte, rientranti nella tipologia areale B che presentano territori classificati come montagna ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, oltre al caso di Magliano Alpi sopra ricordato e a cui si è già provveduto.

**Tabella 1. Ripartizione della superficie agricola utilizzata secondo il tipo di zona ex articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Superfici in ettari.**

Comune	Zona di montagna (Tipologia areale B <sub>M</sub> )	Zona ordinaria (Tipologia areale B)	Totale B + B <sub>M</sub>
Busca	137,27	3.742,58	3.879,85
Caraglio	514,57	2.222,16	2.736,73
Castellar	209,58	0,00	209,58
Revello	121,06	3.535,75	3.656,81
Saluzzo	180,32	5.696,00	5.876,32

La riclassificazione interessa una superficie agricola utilizzata (dato anagrafe agricola 2017) di 1.163 ettari, pari allo 0,46% della superficie agricola utilizzata in zona di montagna del Piemonte e allo 0,13% della superficie agricola utilizzata complessiva della Regione. La proposta prevede che i territori rientranti nella sottotipologia areale B<sub>M</sub> sarebbero eleggibili alle misure 7 e 19 del PSR analogamente a quanto previsto per le tipologie areali C e D.

Il carattere di ruralità di detti comuni è suffragato dagli indicatori riportati nella tabella 2 che riporta per ciascuno di essi la quota altimetrica minima e massima e la densità demografica (al censimento della popolazione 2011) dei territori di cui viene richiesta l'inclusione nella sottotipologia areale B<sub>M</sub>.

**Tabella 2. Quota altimetrica minima e massima e densità demografica dei territori di cui viene richiesta l'inclusione nella tipologia areale B<sub>M</sub>.**

Comune	Quota altimetrica minima (m s.l.m.)	Quota altimetrica massima (m s.l.m.)	Densità di popolazione (abitanti/km <sup>2</sup> )
Busca	453	1.594	22,6
Caraglio	553	1.140	48,3
Castellar	309	549	47,5
Revello	321	896	42,8
Saluzzo	315	634	82,6

Mentre per tutti i cinque comuni la densità di popolazione dei territori B<sub>M</sub> ne conferma il carattere di ruralità in modo evidente (il "metodo Ocse" definisce infatti come rurali i comuni con densità di popolazione inferiore a 150 abitanti/km<sup>2</sup>), il Comune di Castellar presenta caratteristiche altimetriche meno pronunciate. Tuttavia, il suo territorio B<sub>M</sub> è circondato da territori dal carattere montano e rurale dei comuni contermini di Revello, Pagno e Saluzzo.

Si ritiene quindi di modificare di conseguenza:

- A) l'Allegato al PSR "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale";
- B) il Capitolo 8.1, paragrafo "Definizione e classificazione delle zone rurali (articolo 50 del regolamento n. 1305/2013)";
- C) i testi delle Operazioni M7.2.1 "Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane" e M7.4.1 "Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane", al paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

A) L'Allegato al PSR "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale" viene modificato includendo la nuova sottotipologia areale B<sub>M</sub>.

B) il Capitolo 8.1, paragrafo "Definizione e classificazione delle zone rurali (articolo 50 del regolamento n. 1305/2013)" viene così modificato:

"La metodologia seguita per la definizione delle zone rurali del Piemonte e per la loro differenziazione in tipologie areali è quella descritta nel paragrafo 1.1.4 dell'Accordo di partenariato e richiamata nel cap. 2.1 del PSR.

(omissis)

La metodologia prevista dall'Accordo di partenariato prevede infine un terzo *step*, attraverso il quale è possibile adattare la classificazione a particolari esigenze e peculiarità regionali come ad esempio la suddivisione di una determinata tipologia areale in più sottotipologie. Nel caso specifico del Piemonte sono stati apportati i seguenti aggiustamenti:

a) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, l'aggregazione del solo comune classificato di collina dall'Istat (Belgirate) alla tipologia areale D, analogamente a quanto fatto nel periodo 2007-2013;

b) all'interno della tipologia areale C, l'individuazione di una sottotipologia (C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali) costituita dai comuni il cui territorio è classificato per oltre il 70% come zona di montagna ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si tratta di 169 comuni, di cui 167 classificati per intero come zone montane e 2 (Bagnolo Piemonte e Arquata Scrivia) classificati come montani non per intero ma comunque per oltre il 70% della loro superficie territoriale. I restanti comuni della tipologia areale C, rientranti nella sottotipologia C1 (aree rurali intermedie "ordinarie"), sono caratterizzati da condizioni fisiche comportanti vincoli naturali di minore entità. Le due sottotipologie areali presentano sensibili differenze nei valori medi di numerosi indicatori socio-economici. A titolo di esempio: densità di popolazione: 97 abitanti/km<sup>2</sup> (valore medio area C2), 191 abitanti/km<sup>2</sup> (valore medio area C1); incidenza della SAU sulla superficie territoriale: 27% (C2), 43% (C1); variazione della SAU (dato 2010 rispetto al 1982): -48% (C2), -24% (C1); variazione del reddito lordo standard (dato 2010 rispetto al 1982): -34% (C2), -17% (C1);

**c) nell'ambito della tipologia areale B, l'individuazione di una sottotipologia (B<sub>M</sub> - aree rurali ad agricoltura intensiva di montagna) all'interno dei comuni che presentano territori classificati zone di montagna ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.**

La ripartizione del territorio piemontese nelle tipologie areali A, B, B<sub>M</sub>, C1, C2 e D è riportata nel cartogramma *Tipologie areali del Piemonte* e nell'elenco *Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone di montagna*.

Le differenze, in termini di risultati finali, rispetto alla classificazione adottata nel periodo 2007-2013 (non considerando l'ulteriore divisione della tipologia C in C1 e C2 **e l'introduzione della tipologia areale B<sub>M</sub>**), interessano esclusivamente taluni comuni che nel 2007-2013 rientravano nella tipologia areale A e nel 2014-2020 rientrano nella tipologia B o nella tipologia C. Tali comuni, localizzati nelle Province di Torino e Novara, hanno una superficie territoriale complessiva di 359 mila ettari, pari al 14% della superficie territoriale del Piemonte. Gli stessi comuni al censimento dell'agricoltura del 2010 avevano, nel loro complesso, una SAU di 191 mila ettari, corrispondenti al 19% della SAU del Piemonte. Le cause di tali differenze di classificazione risiedono, oltre che nel cambiamento dei dati di partenza (censimento della popolazione 2001 per il 2007-2013 e censimento della popolazione 2011 per il 2014-2020), nelle novità metodologiche introdotte dall'Accordo di partenariato: lo scorporo dei comuni capoluogo di provincia e la considerazione anche dell'incidenza della superficie agroforestale per la definizione dei comuni rurali. Gli effetti dell'applicazione di questo nuovo criterio (riconoscimento del carattere di ruralità a tutti i comuni che presentano un'incidenza della superficie agroforestale sulla superficie territoriale maggiore del 66%) si traducono, nel caso specifico del

Piemonte, nella classificazione come rurali di ulteriori 281 comuni, la cui superficie territoriale è di 513 mila ettari, corrispondente al 20,2% della superficie territoriale del Piemonte.

Merita peraltro sottolineare che, ai fini dell'applicazione del concetto di zone rurali previsto nell'ambito della misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali), le diverse operazioni all'interno di tale misura trovano applicazione esclusivamente nelle tipologie areali C e D e non nella tipologia areale B, **tranne nella sottotipologia B<sub>M</sub>** (né tantomeno nella tipologia areale A). Come evidenziato nella tabella riportata nella sezione 2.1 (Zona geografica interessata dal programma) del PSR, i territori piemontesi rientranti nelle tipologie areali C e D (definibili nel loro insieme come zone rurali in senso stretto) presentano una superficie territoriale complessiva di 1.884.115 ettari, corrispondente al 73% della superficie territoriale della Regione Piemonte. A titolo di confronto, secondo la metodologia Ocse (cfr. l'indicatore comune di contesto n. 3 riportato nella sezione 4.1.6 del PSR) la ripartizione della superficie territoriale del Piemonte è la seguente: territorio rurale: 55,4%; territorio intermedio: 17,8%; territorio urbano: 26,9%.

Oltre alla classificazione secondo le tipologie areali sopra descritta, nell'ambito di talune misure programmate è indicata l'eventuale zonizzazione, sia in termini di ammissibilità, sia in termini di selezione, in relazione a esigenze specifiche (es.: aree vulnerabili ai nitrati, zone Natura 2000 e aree protette, aree selezionate per lo sviluppo locale CLLD)."

C) nei testi delle **Operazioni M7.2.1 "Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane"** e **M7.4.1 "Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane"**, il **paragrafo "Condizioni di ammissibilità"** viene così modificato:

"Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali **D, C e B<sub>M</sub>**."

#### **Effetti previsti della modifica**

La modifica consentirà di estendere le aree di eleggibilità delle sottomisure 7.2 e 7.4 a un limitato territorio caratterizzato dal carattere di montanità e di ruralità.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno.

#### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di partenariato**

La proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di partenariato.

## **16: Aggiornamento riferimenti normativi in merito agli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

In seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", si ritiene opportuno aggiornare i riferimenti normativi in merito agli appalti pubblici contenuti nel testo PSR, in cui attualmente è indicato l'abrogato d.lgs. 163/2006.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Nel testo PSR, i riferimenti al d.lgs. 163/2006 attualmente presenti vengono sostituiti con l'indicazione del d. lgs. 50/2016, in particolare nei paragrafi "Base giuridica" e "Collegamenti con altre normative" di ciascuna misura/operazione.

### **Effetti previsti della modifica**

I riferimenti normativi in merito agli appalti pubblici vengono allineati al vigente d.lgs. 50/2016.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.

## **17: Correzione di un refuso nelle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, ai sensi dell'art. 11,**

### **lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Si è rilevato un refuso presente nel testo delle Operazioni 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità ed eventi catastrofici", 8.4.1 "Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità ed eventi catastrofici" e 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", relativo alla formulazione del paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

Non si intende modificare le condizioni di concessione del contributo, ma semplicemente esprimere meglio il concetto della non ammissibilità dell'IVA quando questa è recuperabile (art. 69 par. 3 Reg. UE 1303/2013), evitando il rischio di errore nella lettura "letterale" della disposizione attuale che comporterebbe un diverso livello di contribuzione per i soggetti che recuperano l'IVA.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

Nel testo delle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" viene modificato come segue:

"L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso in cui:

- il beneficiario non sia in grado di recuperare l'IVA;
- gli interventi siano realizzati dalla Regione Piemonte a titolarità regionale.

~~In tutti gli altri casi l'aiuto è pari al 80% della spesa ammissibile."~~

#### **Effetti previsti della modifica**

Vengono espresse in maniera più chiara la condizioni di concessione del contributo.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

#### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica proposta non impatta sulla congruenza con l'AdP.



FEASR



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**PROPOSTA DI MODIFICHE AL  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte  
C(2015)7456 del 28/10/2015**

**MODIFICHE FINANZIARIE E INDICATORI (Tabella 11.4)**

**Base giuridica delle modifiche:**

**Articolo 11, lettera b), par. ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013**

## Indice generale

1: Modifica Tabella 11.4 relativamente alla Misura 10 – Operazioni 10.1.6 e 10.1.9.....	4
2: Modifica Tabella 11.4 relativamente alla Misura 11 - Agricoltura biologica.....	6
3. Modifiche al Capitolo 8.1 (paragrafo <i>Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne</i> ) e al Capitolo 10 (incremento dotazione finanziaria M16.7 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader).....	8

## 1: Modifica Tabella 11.4 relativamente alla Misura 10 – Operazioni 10.1.6 e 10.1.9

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le Operazioni 10.1.9 “Gestione ecosostenibile dei pascoli” e 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani” sono strettamente collegate per finalità e tipo di territorio e partecipano entrambe agli obiettivi della focus area 4C “Prevenire l’erosione dei suoli e migliorare la gestione degli stessi” .

L’Operazione 10.1.6 finanzia un intervento più limitato rispetto alla 10.1.9 e si rivolge in modo peculiare a specifiche situazioni di predazione (o di rischio di predazione) che influiscono sul fatto che gli allevatori mettano in pratica metodi per la difesa del bestiame. Gli importi del PSR vigente destinati alla 10.1.6 (4 Meuro) si sono rivelati più elevati di quanto richiesto nei primi 3 anni di attuazione del PSR. Sono infatti stati aperti bandi per nuove adesioni nel 2016, nel 2017 e nel 2018 ma la richiesta si è sempre rivelata nettamente inferiore a quanto messo a bando. Si ritiene auspicabile, pur mantenendo un minimo di dotazione che permetta un’ulteriore occasione di adesione alla 10.1.6 negli anni a venire, stornare risorse che potrebbero rimanere inutilizzate verso un’Operazione come la 10.1.9 che contribuisce al medesimo obiettivo (focus area 4C) nell’ambito della stessa misura e che permetterebbe di estendere le prescrizioni dell’Operazione su più superfici pascolive del territorio regionale.

### Descrizione delle modifiche proposte

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di Operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Bio-diversità azione specifica 4 A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/ conservazione del carbonio AS 5E
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di	<del>4.000.000,00</del> 2.200.000,00	<del>5.700,00</del> 3.200,00			X		

montani	falciatura, lavoro manuale, introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.							
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato	<del>21.000.000,00</del> 22.800.00,00	<del>33.000,00</del> 35.500,00			X		

### Effetti previsti della modifica

Possibilità di destinare maggiori risorse e quindi di aumentare l'estensione delle superfici ove viene attuata l'Operazione 10.1.9, che contribuisce ai medesimi obiettivi della 10.1.6, ed evitare il rischio di inutilizzo delle risorse. Poiché la finalità ambientale ed il contesto (pascoli montani) delle due operazioni sono i medesimi, non verrebbe alterata la ripartizione delle risorse tra le priorità e le focus area (4C) cui risponde la Misura 10.

### Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non sono previsti impatti sugli indicatori complessivi della P4. Infatti la riduzione delle superfici oggetto della 10.1.6 è compensata dall'aumento delle superfici oggetto della 10.1.9. Pertanto il saldo della modifica è nullo e nessuno degli indicatori contenuti nel "Piano degli indicatori" di cui al Capitolo 11.1 viene modificato.

### Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di Partenariato.

## 2: Modifica Tabella 11.4 relativamente alla Misura 11 - Agricoltura biologica

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 29 del Reg. (UE) 1305/2013 ha distinto l'agricoltura biologica in due sottomisure, con conseguente gestione differenziata dei bandi in quanto basati su differenti condizioni di ammissibilità. Per la misura 11, con la modifica (C(2018) 1288 del 26.02.2018) il totale del budget è stato incrementato di 9,3 Meuro per la 11.1 e di 6 Meuro per la 11.2.

Le risorse hanno consentito nel 2018 di aprire un bando atto a finanziare il mantenimento degli impegni (11.2) sull'attuale PSR, dando la dimensione dell'interesse che appare contenuto e della scarsa possibilità di crescita della spesa dell'operazione 11.2. Per la conversione invece le risorse già oggetto di modifica nel 2018 sono stimate non sufficienti a coprire:

- gli anni aggiuntivi finanziati dalla sottomisura 11.1 introdotti con modifica (C(2017)1430 del 23 febbraio 2017),
- la conversione di alcuni impegni dalla misura 10 (consentita dal Programma ai sensi dell'art. 14, par. 1 del Reg. UE 807/2014) negli impegni della 11.1,
- un nuovo bando nel corso dei futuri anni di programmazione per chi intenda convertirsi all'agricoltura biologica. A questo proposito, si precisa che il PSR al paragrafo 8.2.10.6 della Misura 11.2 "Altre rilevanti osservazioni...", punto 1 "Aumento delle superfici" prevede quanto segue: "E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno nel 1° anno"; per questo motivo la stima del fabbisogno finanziario si affina con il tempo alla luce degli importi richiesti nelle diverse campagne. Anche la conversione dalla misura 10.1.1 alla 11.1.1 comporta un incremento di fabbisogno finanziario che è necessario coprire con i fondi della 11.1.1, ma che difficilmente può essere stimato a priori con precisione. La programmazione di un nuovo bando è pertanto vincolata alla quantificazione delle risorse restanti, anche alla luce delle economie che stanno maturando sulle domande istruite.

### Descrizione delle modifiche proposte

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

#### 11.4.1. Terreni agricoli

##### 11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di Operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4 A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammo-	Sequestro/ conservazione del carbonio AS 5E

						niaca AS 5D	
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	<del>18.836.579,78</del> 22.836.579,78	<del>40.000,00</del> 12.000,00		X			
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	<del>22.000.000,00</del> 18.000.000,00	<del>11.000,00</del> 9.000,00		X			

### Effetti previsti della modifica

Lo storno tra operazioni consentirà, come detto, di finanziare:

- la sottomisura 11.1.1 per gli anni aggiuntivi della medesima introdotti con modifica C(2017)1430 del 23 febbraio 2017),
- la conversione da alcuni impegni dalla misura 10 (consentita dal Programma ai sensi dell'art. 14, par. 1 del Reg. UE 807/2014) agli impegni della 11.1,
- un nuovo bando nel corso dei futuri anni di programmazione per chi intenda convertirsi nei prossimi anni all'agricoltura biologica.

In merito all'impatto sulla superficie designata sotto la M10 in conseguenza della conversione degli impegni dalla M10 alla M11, si precisa quanto segue. La conversione di un impegno in un altro "rafforzato", con significativi benefici sull'ambiente (nella fattispecie tra la misura 10.1.1 e la misura 11.1.1) è prevista ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Reg. (UE) 807/2014 e prevede che il nuovo impegno debba essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. La superficie oggetto di impegno ai sensi della misura 10.1.1 diventerà una superficie conteggiata anche ai fini della misura 11.1.1. La modalità di conteggio dell'indicatore di superficie è illustrata nelle linee guida di monitoraggio. Si sottolinea, infine, che il PSR della Regione Piemonte ha già ampiamente superato la superficie indicativa prevista nel capitolo 11.4 per la misura 10.1.1, che al momento attuale conta quasi 125.000 ha contro i 95.000 inizialmente stimati.

### Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Non si prevede alcun impatto sugli indicatori dal momento che la riduzione di superficie dell'Operazione 11.2.1, pari a 2000 ha, viene compensato dall'aumento di superficie della 11.1.1.

Pertanto il saldo della modifica è nullo e nessuno degli indicatori contenuti nel "Piano degli indicatori" di cui al Capitolo 11.1 viene modificato.

### Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non modifica la congruenza con l'Accordo di Partenariato.

### **3. Modifiche al Capitolo 8.1 (paragrafo *Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne*) e al Capitolo 10 (incremento dotazione finanziaria M16.7 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader)**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha incrementato la dotazione finanziaria da destinare all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne (SNAI), consentendo di sostenere gli interventi anche nelle altre due aree piemontesi selezionate ("Valli di Lanzo" e "Valle Bormida"). Il paragrafo dedicato alla SNAI all'interno del Capitolo 8.1 del PSR deve pertanto essere integrato con l'indicazione delle due nuove aree oggetto di sostegno.

A tale dotazione finanziaria aggiuntiva, sulla base della SNAI (cfr. par. 1.1.4 - *Sfide territoriali* dell'Accordo di partenariato), deve corrispondere un incremento della dotazione finanziaria riservata alla SNAI all'interno dei programmi regionali cofinanziati dai Fondi SIE (FEASR, FESR e FSE). Conformemente all'ultimo capoverso del paragrafo *Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne* nel Capitolo 8.1 del PSR, la dotazione finanziaria che il Programma deve garantire per ciascuna nuova area interna deve essere pari indicativamente allo 0,25% del totale PSR, corrispondenti a 2,5 milioni di euro. Al fine di garantire tale importo aggiuntivo occorre incrementare la dotazione finanziaria dell'Operazione 16.7 "Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da Leader" di 4.411.000 euro.

Si prevede di reperire tali risorse all'interno delle misure 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e 2 "Servizi di consulenza".

Ferma restando l'importanza strategica che le misure relative alla formazione e alla consulenza rivestono nel PSR della Regione Piemonte, le motivazioni che spingono a prelevare fondi da tali misure sono di duplice natura.

Da un lato, l'appartenenza alla medesima priorità delle misure che cedono e ricevono fondi permette di non stravolgere gli obiettivi del PSR e la logica di programmazione inizialmente adottata e derivante dall'analisi dei fabbisogni. Infatti, la misura 16 nel suo complesso contribuisce alla priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nelle zone rurali", così come le misure 1 e 2; pertanto un prelievo di fondi interno alla priorità, che sostanzialmente non vada a modificare il saldo complessivo della priorità 1, non comporta modifiche alla strategia ed agli obiettivi di target.

Da un punto di vista finanziario, non avendo la priorità 1 una sua propria dotazione, le risorse saranno attinte, all'interno delle misure 1 e 2, dalle priorità 2, 3 e 6, salvaguardando dal prelievo esclusivamente le priorità ambientali.

Dall'altro lato, lo stato di attuazione delle due misure permette di asserire che le risorse inizialmente stanziare per tali misure siano sovradimensionate e che una riduzione dell' 11-12% della dotazione finanziaria non inficerà il raggiungimento degli obiettivi.

Infatti, la Regione Piemonte ha emanato due bandi nel 2016 e nel 2018 sulla formazione in materia agricola (operazione 1.1.1) per complessivi 6Meuro. Il riscontro sul territorio è stato scarso e sono pervenute richieste per soli 2,3 Meuro. Pertanto si ritiene che la dotazione ancora da attivare che permane sulla misura a seguito della modifica (pari a 16,8 Meuro) risulti più che sufficiente a garantire la copertura dei nuovi bandi previsti nei prossimi mesi del 2019 e negli anni a seguire.

Per quanto riguarda la misura 2, il bando in preparazione sarà emanato non appena codesta modifica sarà notificata. La causa del ritardo nell'apertura di bandi su tale misura è dovuta a difficoltà attuative di ordine giuridico ed amministrativo, peraltro comuni alle altre regioni italiane (l'applicazione del Codice degli appalti pubblici, l'integrazione con la normativa nazionale in materia, la problematica fiscale relativa all'IVA). Buona parte di queste problematiche sono state risolte, grazie alla modifica dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 da parte del regolamento (UE) 2393/2017.

Tuttavia, considerato il tempo ormai trascorso, anche alla luce della pregressa esperienza della corrispondente misura 114 nel PSR 2007-2013, si ritiene che la dotazione finanziaria della misura 2 risultante dalla modifica proposta (13,3 Meuro - superiore di circa il 20% di quanto speso nei sette anni della passata programmazione) sia più che sufficiente a garantire un'attuazione efficace della stessa.

Si ritiene pertanto che il limitato prelievo da queste due misure, le uniche che allo stato attuale presentano una dotazione finanziaria non messa a bando ancora consistente, non andrebbe ad inficiare l'attuazione delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati.

## **Descrizione delle modifiche proposte**

### **a) Integrazione del Capitolo 8.1 relativamente al paragrafo *Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne***

Il testo della sezione 8.1 "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura", paragrafo *Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne*, sesto capoverso viene integrato come segue:

"Nei mesi di settembre e ottobre 2014 sono state effettuate missioni di campo nelle quattro aree individuate, alle quali hanno preso parte, oltre ai rappresentanti del Cnai, i membri del tavolo tecnico interdirezionale per la strategia delle aree interne, appositamente costituito dalla Regione Piemonte. A seguito delle missioni di campo il Dps ha elaborato un rapporto di istruttoria secondo cui tutte le quattro aree piemontesi selezionate sono candidabili alla strategia. La Regione Piemonte, con la DGR n. 21-1251 del 30 marzo 2015, sulla base del rapporto di istruttoria del Dps e dei criteri riportati nelle Linee guida (che attribuiscono un peso fondamentale all'esistenza di una chiara e riconosciuta *leadership* di territorio e istituzionale) ha individuato come area prototipo per la strategia l'area "Valli

Maira e Grana” e come area per una seconda sperimentazione la “Valle Ossola”. La medesima DGR ha demandato ad appositi accordi di programma l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione della strategia nell'area prototipo e nelle eventuali successive sperimentazioni. **La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha incrementato la dotazione finanziaria da destinare all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, consentendo di sostenere gli interventi anche nelle altre due aree piemontesi selezionate (“Valli di Lanzo” e “Valle Bormida”).** Le modalità di intervento del PSR saranno stabilite in funzione dei contenuti degli accordi di programma e delle singole strategie d'area, nel limite di riserva indicativa dello 0,25% della dotazione finanziaria del PSR per ciascuna delle quattro aree candidabili alla strategia (per un importo massimo complessivo pari a 10,9 milioni di euro di spesa pubblica) e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali C e D.”

### b) Modifica del Capitolo 10 “Piano di finanziamento”

La modifica della dotazione finanziaria consiste nel prelevare 2.711.000 euro dalla M1 (focus area 2A, 3A e 6B) e 1.700.000 euro dalla M2 (focus area 3A) e spostarli sull'operazione 16.7.1 (focus area 6B), secondo il seguente schema:

FOCUS AREA	Misura	SPESA PUBBLICA			QUOTA FEASR		
		TABELLA 10 VIGENTE	MODIFICHE	NUOVA TABELLA 10 PROPOSTA	TABELLA 10 VIGENTE	MODIFICHE	NUOVA TABELLA 10 PROPOSTA
2A	M1	42.480.000,00	- 1.000.000,00	39.769.000,00	18.317.376,00	- 431.200,00	17.148.392,80
3A			- 1.000.000,00			- 431.200,00	
6B			- 711.000,00			- 306.583,20	
altre			-			-	
3A	M2	15.000.000,00	- 1.700.000,00	13.300.000,00	6.468.000,00	- 733.040,00	5.734.960,00
6B	M16	37.738.000,00	4.411.000,00	42.149.000,00	16.272.625,60	1.902.023,20	18.174.648,80
<b>TOTALE</b>		<b>95.218.000,00</b>	<b>-</b>	<b>95.218.000,00</b>	<b>41.058.001,60</b>	<b>-</b>	<b>41.058.001,60</b>

Vengono pertanto aggiornate le tabelle finanziarie di cui al Capitolo 10 del PSR “Piano di finanziamento” come di seguito riportato:

#### M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile degli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) <b>VIGENTE</b>	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) <b>MODIFICA</b>
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%				3.812.347,00 2A	3.381.147,00 2A
						1.011.703,00 2B	1.011.703,00 2B
						1.435.896,00 3A	1.004.696,00 3A
						718.487,00 3B	718.487,00 3B
						6.932.079,00 P4	6.932.079,00 P4

						1.597.596,00	5A	1.597.596,00	5A
						529.837,00	5C	529.837,00	5C
						332.024,00	5D	332.024,00	5D
						320.166,00	5E	320.166,00	5E
						1.627.241,00	6B	1.320.657,80	6B
Total						0	18.317.376,00	17.148.392,80	

### M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile degli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) <b>VIGENTE</b>	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) <b>MODIFICA</b>	
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%				556.248,00 2A 1.384.152,00 3A 3.100.328,00 P4 562.716,00 5A 2.156,00 5D 862.400,00 5E	556.248,00 2A <b>651.112,00 3A</b> 3.100.328,00 P4 562.716,00 5A 2.156,00 5D 862.400,00 5E	
Total						0	6.468.000,00	5.734.960,00

### M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile degli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) <b>VIGENTE</b>	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR) <b>MODIFICA</b>	
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%				1.692.028,80 2A 4.654.804,00 3A 25.872,00 3B 1.483.328,00 P4 114.268,00 5A 4.355.120,00 5C 56.056,00 5D 32.340,00 5E 3.729.448,80 6B 129.360,00 6C	1.692.028,80 2A 4.654.804,00 3A 25.872,00 3B 1.483.328,00 P4 114.268,00 5A 4.355.120,00 5C 56.056,00 5D 32.340,00 5E <b>5.631.472,00 6B</b> 129.360,00 6C	
Total						0	16.272.625,60	18.174.648,80

## Effetti previsti della modifica

Con le modifiche proposte sarà possibile sostenere la strategia delle aree interne “Valli di Lanzo” e “Valle Bormida”, conformemente al par. 1.1.4 (*Sfide territoriali*) dell’Accordo di partenariato, attraverso l’Operazione 16.7 del PSR.

## Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 restano invariati.

Gli indicatori di output delle priorità 1, 2, 3, 6 previsti per il 2014-2020 variano come di seguito riportato:

*P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*

*1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali*

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Giustificazione modifiche
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	42.480.000,00	39.769.000,00	Riduzione dotazione finanziaria
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	15.000.000,00	13.300.000,00	Riduzione dotazione finanziaria
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	37.738.000,00	42.149.000,00	Aumento dotazione finanziaria

*1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali*

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Giustificazione modifiche
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	87,00	89,00	Finanziamento di 2 aree interne sulla M16.7

Gli altri indicatori della priorità 1 non subiscono modifiche.

*P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste*

*2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e*

*l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Giustificazione modifiche
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	8.841.250,00	7.841.250,00	Riduzione dotazione finanziaria

*P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo*

*3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali*

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Giustificazione modifiche
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.330.000,00	2.330.000,00	Riduzione della dotazione finanziaria
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.214,00	1.040,00	Riduzione dotazione finanziaria
<b>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3.210.000,00	1.510.000,00	Riduzione dotazione finanziaria

*Priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali*  
*6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*

enominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Giustificazione modifiche
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	5.110,00	4.400,00	Riduzione dotazione finanziaria
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	2.410.000,00	1.699.000,00	Riduzione dotazione finanziaria
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.773.750,00	3.062.750,00	Riduzione dotazione finanziaria
<b>M16 - Cooperazione (art. 35)</b>	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	8.649.000,00	13.060.000,00	Aumento dotazione finanziaria

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica realizza quanto previsto dall'Accordo di Partenariato in merito alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).